



Consiglio regionale della Calabria

**TREDICESIMO RAPPORTO
SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
ANNO 2016**



Settore legislativo - Settembre 2017



Consiglio regionale della Calabria

TREDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2016

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SETTORE LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, settembre 2017

***La pubblicazione è stata curata dal
Settore legislativo
Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria***

Dirigente: Antonio Cortellaro

Hanno curato

la redazione del Rapporto:

Sonia Minnici, Giovanna Congiusta, Stefania Surace e Stella Cara (Parte prima)

Sonia Minnici e Grazia Iannò (Parte seconda)

Annamaria Ferrara (Parti terza e quinta)

Beatrice Tortorella (Parte quarta)

Rosanna Imbrogno (Parte sesta)

Grazia Iannò ha inoltre curato la raccolta e la elaborazione dei dati e la realizzazione di grafici e tabelle

Coordinamento a cura di:

Annamaria Ferrara

INDICE

INTRODUZIONE » pag. 6

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2016

1 – LE LEGGI » pag. 9

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa » pag. 10

1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa » pag. 10

1.3 Attività legislativa per proponente » pag. 12

1.4 Durata dell'*iter* legislativo » pag. 13

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione » pag. 14

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, » pag. 16

tipologia normativa e tecnica redazionale

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa » pag. 16

1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione » pag. 17

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale » pag. 19

1.7 La classificazione per macrosettore » pag. 19

1.8 Qualità della legislazione » pag. 23

1.9 La copertura finanziaria delle leggi » pag. 24

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare nell'anno 2016

2 – I REGOLAMENTI » pag. 27

2.1 Dimensione fisica della regolamentazione » pag. 28

2.2 Classificazione per macrosettore » pag. 29

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2016

3 – LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2016 » pag. 32

3.1 Il numero » pag. 32

3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 32
3.3 <u>La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale</u>	» pag. 35
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 38
3.5 La classificazione per Commissione	» pag. 39
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag. 40
3.7 Il tasso di successo	» pag. 41

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 – <u>L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea</u>	» pag. 44
4.1 <u>Le Commissioni</u>	» pag. 45
4.2 <u>L'attività delle Commissioni permanenti</u>	» pag. 46
4.2.1. <u>L'attività della Prima Commissione</u>	» pag. 47
4.2.2. <u>L'attività della Seconda Commissione</u>	» pag. 49
4.2.3 <u>L'attività della Terza Commissione</u>	» pag. 52
4.2.4. <u>L'attività della Quarta Commissione</u>	» pag. 53
4.2.5. <u>L'attività della Quinta Commissione</u>	» pag. 54
4.3. <u>L'attività delle Commissioni contro la 'ndrangheta e speciale di vigilanza</u>	» pag. 54
4.4. <u>Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo</u>	» pag. 56

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 – <u>La funzione di controllo</u>	» pag. 59
5.1 <u>Il sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze)</u>	» pag. 59
5.1.1 <u>Le interrogazioni</u>	» pag. 59
5.1.2 <u>Le interpellanze</u>	» pag. 62
5.2 <u>L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)</u>	» pag. 62
5.2.1 <u>Le mozioni</u>	» pag. 62
5.2.2 <u>Gli ordini del giorno</u>	» pag. 64
5.3 <u>I rapporti Giunta – Consiglio</u>	» pag. 66

5.4 Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2015	» pag. 72
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2016

<u>6 – Premessa</u>	» pag. 78
----------------------------	------------------

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo	» pag. 78
--------------------------------------------------------------------	-----------

[avverso leggi della Regione Calabria](#)

6.1.1 Ricorso n. 9/2016 contro l.r. 40/2015	» pag. 79
-------------------------------------------------------------	-----------

6.1.2 Ricorso n. 12/2016 contro l.r. 20/2015	» pag. 81
--------------------------------------------------------------	-----------

6.1.3 Ricorso n. 35/2016 contro l.r.10/2016	» pag. 82
-------------------------------------------------------------	-----------

6.1.4 Ricorso n. 37/2016 contro l.r. 11/2016	» pag. 84
--------------------------------------------------------------	-----------

6.2 Gli atti di promovimento in via incidentale	» pag. 87
-----------------------------------------------------------------	-----------

6.3 Le pronunce della Consulta	» pag. 88
------------------------------------------------	-----------

6.3.1 Sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 88
------------------------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.2 Pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione	» pag. 90
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3 Sentenze della Consulta su giudizi di natura incidentale	» pag. 93
--------------------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.1 Sentenza n. 157 relativa alla l.r. 15/2014	» pag. 93
--------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.2 Sentenza n.186/2016 relativa alla l.r. 15/2008	» pag. 94
------------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.3 Sentenza n. 243 relativa alla l.r. 19/2014	» pag. 96
--------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.4 Sentenza n. 248 relativa alla l.r. 19/1999	» pag. 97
--------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.5 Sentenza n. 269 relativa alla l.r. 12/2005	» pag. 98
--------------------------------------------------------------------	-----------

6.3.3.6 Ordinanza n. 223/2016 relativa alla l.r. 20/2015	» pag. 100
--------------------------------------------------------------------------	------------

6.3.3.7 Ordinanza n. 238/2016 su delibera legislativa statutaria	» pag. 100
----------------------------------------------------------------------------------	------------

[3 giugno 2014 n. 393](#)

APPENDICE

<u>ALLEGATO 1</u>	» pag. 103
--------------------------	-------------------

[Tabelle di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2016](#)

<u>ALLEGATO 2</u>	» pag. 152
--------------------------	-------------------

[Tabelle di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2016](#)

<u>ALLEGATO 3</u>	» pag. 166
--------------------------	-------------------

[Tabelle di sintesi del contenzioso costituzionale](#)

INTRODUZIONE

Il Rapporto annuale sulla legislazione regionale calabrese relativa all'anno 2016, consultabile esclusivamente *on-line*, è rivolto non solo a chi, per motivi professionali o lavorativi, è interessato al processo legislativo (consiglieri regionali, strutture burocratiche, mondo accademico), ma anche a un pubblico più vasto.

A questo riguardo, è da dire che, se è vero che le banche-dati del sito istituzionale del Consiglio regionale consentono agli interessati di avere piena contezza, tra l'altro, dell'iter legislativo di ogni proposta di legge, è attraverso il Rapporto sulla legislazione (in particolare nelle parti prima, seconda, terza e quarta) che si può avere un quadro complessivo dell'attività legislativa svolta nell'anno di riferimento anche attraverso l'aggregazione di dati quali/quantitativi.

Nel Rapporto, quindi, accanto a una parte descrittiva, vengono messi a disposizione del lettore strumenti grafici che danno una rappresentazione immediata delle tendenze della legislazione.

Chi voglia poi conoscere il contenuto di ciascun provvedimento normativo approvato nel 2016, troverà le apposite schede riassuntive, che quest'anno, al fine di rendere più agevole la consultazione, sono state raggruppate nell'appendice, insieme ad analoghe schede attinenti al contenzioso costituzionale.

Altro elemento di novità, mirante a migliorare la fruizione del documento, è la creazione di collegamenti ipertestuali a leggi, regolamenti, proposte di legge e sentenze.

Da un punto di vista sostanziale, in questa edizione sono stati inseriti dei paragrafi attinenti alla qualità della legislazione e alla copertura finanziaria delle leggi.

Il Rapporto, peraltro, non si limita a fornire una panoramica del *core business* dell'Assemblea regionale, ossia la produzione normativa, ma volge lo sguardo anche alle altre funzioni istituzionali del consesso regionale e dei singoli consiglieri.

Così, nella parte quarta ci si sofferma sia sull'attività delle commissioni permanenti non strettamente connessa all'iter legislativo sia sulle commissioni consiliari "speciali", organismi, questi ultimi, che non hanno, ordinariamente, la funzione di esaminare le proposte di legge.

Nella parte quinta, invece, si dà conto della funzione di controllo propria dell'assise e dei singoli consiglieri regionali. Uno specifico paragrafo è poi dedicato allo stato di attuazione delle leggi approvate nel 2015.

La sesta parte concerne il contenzioso costituzionale, con approfondite analisi degli atti di promovimento e delle pronunce della Consulta, corredate da schede di sintesi riportate in appendice.

Antonio Cortellaro
Dirigente del Settore Legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1. LE LEGGI

L'anno 2016 si caratterizza per un incremento, sia pur misurato, della produzione legislativa rispetto all'anno precedente; infatti, nel corso dell'anno appena concluso, sono state approvate e promulgate, da parte del legislatore regionale, 47 leggi.

Come già accaduto per gli anni passati, anche per il 2016, si registra una percentuale elevata di leggi di manutenzione normativa e di leggi di bilancio (rispettivamente 23 e 10 su un totale di 47) e un incremento delle leggi di settore (passate da 4 a 11).

Superando le considerazioni sul dato quantitativo, appare opportuno sottolineare la rilevanza di alcune leggi di particolare interesse, anche nella prospettiva di possibili positive ricadute sul tessuto sociale regionale.

Nel novero di tali disposizioni, merita di essere citata la [legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2](#) (*Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria*), che, finalmente, ha istituito il registro tumori regionale, con la finalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi all'incidenza della malattia oncologica e svolgimento di attività di informazione e prevenzione dei rischi.

Ancora, la [legge regionale 12 febbraio 2016, n. 4](#) (*Disciplina della trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria*), con cui si è provveduto a normare, nell'ottica della trasparenza, la partecipazione dei gruppi di interesse all'attività politica e amministrativa regionale.

Sotto il profilo dell'adeguamento istituzionale regionale alla normativa nazionale, è da annoverare la [legge regionale 29 giugno 2016, n. 14](#) (*Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria*), che in attesa dell'elaborazione partecipata di una legge di riordino delle funzioni, ha previsto che la Regione si riappropri delle funzioni a suo tempo trasferite alle Province, assumendo, tuttavia, l'esercizio diretto solo in materia di agricoltura, caccia, pesca e formazione professionale.

Quale norma propulsiva per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, merita di essere menzionata la [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41](#) (*Istituzione della Riserva naturale delle Valli Cupe*), che, unendo le esigenze di tutela naturalistica del territorio a quelle di incentivazione della vocazione turistica, ha istituito la Riserva naturale delle Valli Cupe.

Infine, particolare attenzione merita anche la [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 47](#) (*Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale*), che,


stabilendo norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), risulta, al momento, essere l'unica legge regionale emanata per dare effettiva attuazione sul territorio alla [legge 194 del 1978](#).

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Il 2016, come già evidenziato, è caratterizzato da un incremento, rispetto al 2015, del numero di leggi regionali approvate, con un conseguente aumento del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero di leggi approvate dal Consiglio regionale durante ciascun mese di riferimento.

Il grafico sottostante consente di evidenziare che l'attività di produzione legislativa su base mensile è pari a 3,9 leggi per mese, con un incremento di 0,6 leggi per mese rispetto al 2015 e di 1,6 rispetto al 2014, anno di inizio della legislatura.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle sotto riportate distinguono le leggi approvate nel corso del 2016 sia in base al numero di articoli (tab. n. 1), di commi (tab. n. 2) e di caratteri (tab. n. 3), sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata per il 2016, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

Si evidenzia infatti che, su un totale complessivo di 47 leggi, ben 32, pari ad una percentuale del 68%, sono costituite da un massimo di 5 articoli, cui si aggiungono altre 4 leggi composte da non più di 10 articoli. Conseguentemente, 36 leggi su 47, pari ad una percentuale complessiva del 76,5%, sono caratterizzate da una dimensione contenuta e non superano i 10 articoli.

Spostando l'attenzione sul numero di commi in cui viene diviso ogni articolo, si potrà trovare un'ulteriore conferma in merito alla brevità, quale caratteristica prevalente delle leggi regionali; infatti, la maggior parte di articoli non supera i 10 commi e i 5.000 caratteri (30 leggi su 47, pari al 63,8%).

Il dato trova probabilmente giustificazione nella circostanza che buona parte della produzione legislativa del 2016 è costituita da leggi di manutenzione normativa, che intervengono, quindi, su norme già esistenti, modificandole, a volte, solo in minima parte.

Tab. 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	14	60,9	18	75	–	–	32	68
Da 6 a 10	1	4,3	3	12,5	–	–	4	8,5
Da 11 a 15	5	21,8	2	8,3	–	–	7	14,9
Da 16 a 20	1	4,3	1	4,2	–	–	2	4,3
Oltre 20 articoli	2	8,7	–	–	–	–	2	4,3
Totale	23	100	24	100	–	–	47	100

Tab. 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	14	60,9	16	67	–	–	30	63,8
Da 11 a 20	4	17,4	4	16,7	–	–	8	17
Da 21 a 30	–	–	1	4	–	–	1	2,1
Da 31 a 40	3	13	2	8,3	–	–	5	10,7
Oltre 40 commi	2	8,7	1	4	–	–	3	6,4
Totale	23	100	24	100	–	–	47	100


Tab. 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5.000 caratteri	13	56,5	17	70,84	–	–	30	63,8
Da 5.001 a 10.000	3	13,05	3	12,5	–	–	6	12,8
Da 10.001 a 15.000	3	13,05	2	8,33	–	–	5	10,6
Da 15.001 a 20.000	–	–	–	–	–	–	–	–
Oltre 20.000 caratteri	4	17,4	2	8,33	–	–	6	12,8
Totale	23	100	24	100	–	–	47	100

1.3 Attività legislativa per proponente

Analizzando il grafico relativo all'attività legislativa con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato l'iniziativa, emerge che su complessive 47 leggi regionali, 24 sono state adottate su iniziativa del Consiglio regionale, con una percentuale pari al 51%, 23 su iniziativa giuntale, con una percentuale pari al 49%, e non si registra l'approvazione di provvedimenti legislativi di iniziativa mista.

Graf. 2 – Attività legislativa per proponente



I risultati fanno emergere un'inversione di tendenza rispetto all'anno 2015 e si riallineano alla tendenza manifestatasi negli anni precedenti.

Si evidenzia infatti che nel corso del 2015 l'iniziativa legislativa è stata assunta in maniera preponderante dalla Giunta regionale, che, su 40 leggi approvate, ne ha proposte 23, pari al 57,5%, mentre, negli anni immediatamente precedenti la maggior parte delle leggi approvate ha avuto impulso dall'iniziativa consiliare, con percentuali pari al 68% nel 2014, al 77% nel 2013 ed al 70% nel 2012.

Con specifico riferimento al livello di aggregazione dei proponenti, dalla tabella che segue (tab. n. 4) emerge che, anche per il 2016, la tipologia preponderante è costituita dalle proposte di legge pervenute da un unico proponente, con una percentuale pari al 67% del totale, seguite, a lunga distanza, dalle proposte di iniziativa dei soli gruppi di maggioranza, con una percentuale del 25%, e da quelle presentate congiuntamente da gruppi di maggioranza e opposizione, con percentuale dell'8%.

Tab. 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	14	67
Solo gruppi di maggioranza	7	25
Solo gruppi di opposizione	–	–
Gruppo di maggioranza e di opposizione	3	8
Presidenti (Giunta – Consiglio)	–	–
Totale leggi di iniziativa consiliare	24	100

Tali dati risultano interessanti soprattutto se confrontati con gli anni precedenti, in quanto mostrano un aumento costante e progressivo della percentuale delle proposte di legge ad iniziativa del singolo proponente, che si attestata al 47,4% nel 2014 e al 52,9% nel 2015, per giungere al 67% nel 2016. Si può pertanto sostenere che il contributo apportato dai singoli consiglieri all'attività legislativa risulta decisivo per la produzione normativa del 2016.

1.4 Durata dell'*iter* legislativo

L'*iter* legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce l'iniziativa fino alla promulgazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, che sono chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad esaminare la proposta e ad apportare eventuali correttivi, tramite gli emendamenti.

Successivamente la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima della approvazione.

La durata dell'*iter legis* è importante per comprendere l'efficacia del dialogo tra Commissioni e Consiglio regionale e verificare il rendimento del legislatore regionale.

Le tabelle che seguono, prendendo in considerazione l'intervallo temporale intercorrente tra assegnazione della proposta di legge alla Commissione e approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale, aiutano a estrapolare dati particolarmente interessanti, dai quali emerge una incisiva diminuzione dei tempi di approvazione delle leggi.

Per il 2016, infatti, gli aspetti particolarmente significativi, emersi dall'analisi dei dati riportati nella tabella n. 5, riguardano:

- un'ulteriore contrazione, rispetto al 2015, della durata media del processo legislativo che passa dai 34,5 ai 12,4 giorni;
- una evidente diminuzione del divario tra la durata del procedimento relativo alle leggi di iniziativa consiliare e giuntales, infatti, pur permanendo una durata superiore dell'*iter legis* per le proposte di iniziativa consiliare, la differenza si riduce dai 12,2 giorni del 2015, ai 6,5 del 2016.

Tab. 5 – Durata media *iter* legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2016	Media durata <i>iter</i>	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
	12,4	17,7	24,2	–

Spostando l'analisi sui dati relativi alle leggi approvate nel corso del 2016 secondo classi di durata dell'*iter* complessivo, emerge che il 66% delle leggi regionali sono state approvate entro tre mesi dalla presentazione e nessun procedimento ha avuto durata superiore ai 360 giorni.

Tab. 6 – Distribuzione leggi per classi di durata *iter* complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	12		9		–	–	21	45
Da 31 a 90 giorni	6		4		–	–	10	21
Da 91 a 180 giorni	4		2		–	–	6	13
Da 181 a 360 giorni	1		9		–	–	10	21
Oltre 360 giorni	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	23	100	24	100	–	–	47	100

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

L'attività legislativa, per l'anno 2016, ha prodotto 47 leggi regionali così determinando, come risulta dalla successiva tabella 7, una crescita della media annua delle leggi approvate dall'inizio del regionalismo.

Tab. 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2016

LEGGI APPROVATE	1440
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	31,30

Si registra l'approvazione di una sola legge, la [legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le*

politiche di sviluppo e coesione), che provvede ad abrogare espressamente, all'articolo 21, la [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*).

Tab. 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2016

LEGGI PROMULGATE	1440
LEGGI ABROGATE	616
LEGGI VIGENTI	824

La tabella 9 e il grafico 3, riportando l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dal 1971, anno della prima consiliatura, fanno emergere un'evoluzione variabile dell'attività legislativa.


Volendo individuare una tendenza quantitativa nella produzione legislativa calabrese, può rilevarsi che essa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all'anno. Infatti, in 45 anni di regionalismo solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 5 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

In particolare, a partire dal 2001, anno della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, si sono superate quasi sempre le 30 leggi annue, tranne in tre casi, corrispondenti, tuttavia, all'anno di rinnovo dell'Assemblea regionale

Tab. 9 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2016

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1987	30	2003	30
1972	8	1988	33	2004	36
1973	23	1989	16	2005	18
1974	18	1990	59	2006	18
1975	32	1991	18	2007	30
1976	21	1992	22	2008	46
1977	34	1993	18	2009	58
1978	32	1994	30	2010	36
1979	15	1995	43	2011	51
1980	34	1996	43	2012	71
1981	23	1997	13	2013	58
1982	18	1998	15	2014	28
1983	27	1999	28	2015	40
1984	36	2000	22	2016	47
1985	30	2001	38		
1986	41	2002	52		

Graf. 3 – Produzione legislativa per anno – dal 1971 al 2016



1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Appare interessante valutare la legislazione regionale sotto ulteriori profili relativi alla potestà legislativa, alla tipologia normativa ed alla tecnica redazionale.


In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale.

La tabella 10 e il grafico 4 evidenziano che il legislatore regionale, per l'anno 2016, è intervenuto nella maggior parte dei casi in materia (45 leggi su un totale di 47) di legislazione concorrente, confermando il dato emerso anche nell'anno 2015.

Tab. 10 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno 2016	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	45	2	47

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione


Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo ed all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono.

In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: **"leggi istituzionali"**, che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione; **"leggi di settore"**, che disciplinano, innovandola, una particolare materia, introducendo la regolamentazione dei specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **"leggi intersettoriali"**, che normano contestualmente più settori; **"leggi di manutenzione normativa"**, che modificano norme già vigenti; **"leggi di bilancio"**, che attengono a provvedimenti tipici afferenti questioni di tipo finanziario; **"leggi provvedimento"**, che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi.

Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nel 2016 possono così classificarsi:

- leggi istituzionali: n. 1
- leggi di settore: n. 11
- leggi intersettoriali: n. 0
- leggi provvedimento: n. 2
- leggi di manutenzione normativa: n. 23
- leggi di bilancio: n. 10

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa



Tab. 11 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	4	17	7	29	–	–	11	23,5
Intersettoriale	–	–	–	–	–	–	–	–
Provvedimento	–	–	2	8,5	–	–	2	4
Manutenzione normativa	11	48	12	50	–	–	23	49
Bilancio	8	35	2	8,5	–	–	10	21,5
Istituzionale	–	–	1	4	–	–	1	2
Statutaria	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	23	100	24	100	–	–	47	100

L'elenco e il grafico evidenziano la assoluta prevalenza di leggi di manutenzione normativa e di bilancio, confermando una tendenza già emersa negli anni passati.


Spostando il punto di osservazione sulla modalità usata dal legislatore per la redazione del testo, si possono distinguere quattro tipologie differenti in base alla tecnica redazionale: si parla di **"testo nuovo"**, quando un testo introduce disposizioni inedite; di **"novella"**, quando il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; di **"tecnica mista"**, quando un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; di **"testo unico"**, quando siamo di fronte ad un provvedimento volto al riordino di un'intera disciplina o settore.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Il grafico 6 e la tabella 12 forniscono una rappresentazione della produzione normativa regionale secondo le tipologie sopra indicate in base alla tecnica redazionale, facendo emergere alcuni dati interessanti, che appare opportuno evidenziare e che potrebbero così sintetizzarsi:

- alta percentuale, pari al 53% ed equiparabile a quella registrata nel 2015, pari al 52,5%, di leggi ascrivibili alla tipologia "novella";
- buona percentuale, pari 40,5%, con un lieve incremento rispetto al 2015, anno in cui la percentuale si fermava la 37,5%, di leggi ascrivibili alla categoria "testo nuovo";
- totale assenza di testi unici.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 12 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	11	46	8	35	–	–	19	40,5
NOVELLA	13	54	12	52	–	–	25	53
MISTA	–	–	3	13	–	–	3	6,5
Totale	24	100	23	100	–	–	47	100

1.7 La classificazione per macrosettore

Appare opportuno evidenziare, da un lato, che la classificazione delle singole leggi nei diversi macrosettori consente di dedurre su quali ambiti la legislazione regionale è

intervenuta, dall'altro, che macrosettori e materia corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate sia per classificare i testi normativi, sia per rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la realizzazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, come risultante dalla tabella che segue.

Tab. 13 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo


Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i>)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
Multimateria	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(<i>Non ascrivibile a uno degli altri settori</i>)

I dati, ottenuti analizzando la produzione legislativa relativa all'anno 2016 sulla base dello schema classificatorio sopra indicato, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 14 e, in termini percentuali, nel grafico n. 7.

Tab. 14 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori

MACROSETTORE	N.ro	Numero
Ordinamento istituzionale	7	n. 1, n. 4, n. 9, n. 14, n. 27, n. 30, n. 36
Sviluppo economico e attività produttive	7	n. 5, n. 7, n. 18, n. 19, n. 22, n. 24, n. 33
Territorio, ambiente e infrastrutture	8	n. 8, n. 15, n. 16, n. 28, n. 29, n. 32, n. 41, n. 46
Servizi alla persona e alla comunità	12	n. 2, n. 3, n. 10, n. 11, n. 12, n. 20, n. 23, n. 31, n. 34, n. 35, n. 38, n. 47
Finanza regionale	12	n. 6, n. 13, n. 17, n. 21, n. 25, n. 26, n. 37, n. 39, n. 40, n. 42, n. 44, n. 45
Multisetto	1	n. 43
Totale	47	

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori



Per come sottolineato in premessa, l'analisi dei dati evidenzia che, nell'anno di riferimento, il legislatore regionale, pur intervenendo su ognuno dei macrosettori individuati dalla tabella 14, non ha, tuttavia, riservato la stessa attenzione a ciascuno di essi. In particolare si denota particolare interesse per i macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Finanza regionale", che registrano gli interventi più numerosi, con l'approvazione di 12 leggi regionali, pari al 25,5% della produzione normativa annua, per ciascun ambito.

A discreta distanza, con 8 leggi approvate, pari al 17%, si pongono gli interventi in materia di "Territorio, ambiente ed infrastrutture", seguiti immediatamente, con 7 leggi approvate, pari al 15%, per ciascun ambito, da quelli in materia di "Ordinamento istituzionale" e "Sviluppo economico ed attività produttive"; infine, una sola legge regionale afferisce all'ambito "Multisetto".

1.8 La qualità della legislazione

Il tema della qualità è di assoluta rilevanza per l'attività legislativa e dovrebbe essere al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intenda elevare costantemente il livello della propria produzione normativa.

Con l'espressione "qualità della legislazione" si fa riferimento a strumenti ed attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa. Detti strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007 e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relativi alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, cd. ATN, e il ricorso al drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti antecedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, cd. VIR, oppure le clausole valutative).

In alcune Regioni la qualità della legislazione trova espresso riconoscimento finanche a livello statutario e legislativo.

Nella nostra Regione non esistono, allo stato attuale, riferimenti statutari o legislativi a tale tematica. Tuttavia, ciò non sottintende, come vedremo subito, il disinteresse del legislatore calabrese per una normazione di qualità.

Nel 2008 il Consiglio regionale ha adottato, con delibera n. 280, il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*".

Successivamente, con delibera n. 29 del 2012, l'Ufficio di Presidenza ha emanato una direttiva, rivolta alle strutture burocratiche del Consiglio regionale, in materia di procedimento legislativo, la quale si sofferma, tra l'altro sull'analisi tecnico-normativa e sul drafting dei progetti di legge.

Inoltre, il Regolamento interno del Consiglio regionale calabrese prevedeva originariamente il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi, anche se tale organismo è stato soppresso nel 2011.

Come si è accennato, lo Statuto calabrese vigente non contiene specifiche previsioni riguardanti la qualità degli atti normativi. Tuttavia, nella legislatura in corso si è iniziato a prestare specifica attenzione a tale aspetto, con la presentazione di una proposta di legge che vorrebbe inserire nello Statuto proprio alcune disposizioni volte a

colmare tale vuoto.

Uno strumento connesso alla qualità ed efficacia della legislazione è, come si è accennato, la clausola valutativa. Essa non è altro che un articolo con il quale si prevede che gli organi chiamati alla implementazione della legge comunichino all'organo legislativo lo stato di attuazione del provvedimento.

Nel 2016 è stata approvata una legge, la n. 30, che contiene, appunto, una clausola valutativa.

1.9 La copertura finanziaria delle leggi.

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima necessaria per individuare le spese derivanti dalla piena e completa attuazione della norma e calcolarne l'importo, la seconda per reperire la somma quantificata.

Conseguentemente, si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo.

La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri la nuova formulazione dell'articolo 81 [Cost.](#), da cui deriva l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La Consulta, con le [sentenze 188/2015](#) e [10/2016](#), ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all'articolo 97 [Cost.](#), *"implica che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa"*, evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che *"la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione"*.

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti, che in sede di relazione annuale delle sezioni regionali di controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali (prevista dal [decreto-legge 174/2012](#)) ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

Ne deriva la necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi.

A livello statale, è l'articolo 38 del [decreto legislativo 118/2011](#) a prevedere la copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa.

Quanto alla legislazione calabrese, lo [Statuto](#), all'articolo 52, prevede che *"con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese"* e che ogni legge che *"comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte"*, disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del [Regolamento interno del Consiglio regionale](#), l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla [legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata anche dalla previsione di cui all'articolo 72 del [Regolamento interno del Consiglio regionale](#), rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che tutte le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

2. I REGOLAMENTI

L'articolo 43 dello [Statuto](#) disciplina la potestà regolamentare della Regione attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta e al Consiglio.

In questa sezione, si fornisce un'analisi sulla quantità e la portata dei regolamenti emanati nel corso del 2016, anno che si caratterizza per un incremento complessivo della produzione regolamentare. Tutti i regolamenti in esame sono stati adottati dalla Giunta.

Particolare attenzione è stata riservata ai regolamenti in materia di "Territorio, ambiente ed infrastrutture", nel cui ambito si registra l'emanazione dei seguenti regolamenti:

- n. 1 - Modifica al regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3: "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali." – e ss;
- n. 10 - Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio";
- n. 14 - Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL);
- n. 15 - Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015;
- n. 18 - Disciplina dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale;
- n. 19 - Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici.

Numerosi regolamenti sono intervenuti inoltre sulla materia "Sviluppo economico ed attività produttive", ove si registra l'emanazione dei seguenti regolamenti:

- n. 2 - Modifiche al regolamento regionale 27 marzo 2013, n. 4 "Regolamento attuativo della Legge regionale del 26 luglio 2012, n. 30 (Misure a favore dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi in agricoltura)";
- nn. 3 e 13 - Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici e Modifiche al Regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- n. 12 - Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione;
- n. 20 - Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo D.M. MiPAAF 31 luglio 2015.

Si tratta di regolamenti innovativi, ad eccezione dei regolamenti nn. 1, 2 e 13, che disciplinano aspetti fondamentali nelle materie di riferimento e sono consentono che la normativa regionale possa divenire realmente produttiva di effetti.

I regolamenti nn. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16 intervengono su aspetti inerenti funzionamento e organizzazione istituzionale e infine, i regolamenti nn. 6 e 17 su questioni attinenti servizi alla persona ed alla comunità.

2.1 La dimensione fisica della regolamentazione

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di caratteri, per il 2016 si registra un dato che si discosta rispetto all'anno precedente e che porta equilibrio tra le diverse classi di ampiezza.

Infatti, sebbene il maggior numero di regolamenti sia costituito da quelli brevi, entro i 10 articoli, i 10 commi e i 5000 caratteri, si nota tuttavia la presenza di ben 5 regolamenti che superano i 15 articoli, 7 che superano i 40 commi e un regolamento che supera i 20.000 caratteri.

Tab. n. 15 – Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 9, n. 10, n. 13, n. 19
Da 6 a 10	n. 8, n. 16
Da 11 a 15	n. 7, n. 11, n. 14, n. 20
Oltre 15	n. 3, n. 12, n.15, n. 17, n. 18

Tab. n. 16 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 9, n. 10, n. 13, n. 16, n. 19
Da 11 a 20	n. 8
Da 21 a 30	n. 11
Da 31 a 40	n. 7
Oltre 40	n. 3, n. 12, n. 14, n. 15, n. 17, n. 18, n. 20

Tab. n. 17 – Regolamenti per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5.000	n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 13, n. 14, n. 16, n. 19
Da 5.001 a 10.000	n. 3, n. 12, n. 15, n. 18, n. 20
Da 10.001 a 15.000	–
Da 15.001 a 20.000	–
Oltre 20.000 caratteri	n. 17

2.2 La classificazione per macrosettore

Come accennato nell'introduzione, i regolamenti regionali per l'anno 2016 hanno riguardato principalmente i macrosettori (da intendere secondo quanto chiarito nel par. 2) relativi a "Ordinamento istituzionale" (7 regolamenti), "Sviluppo economico e attività produttive" (5 regolamenti); "Territorio, ambiente ed infrastrutture" (6 regolamenti), come si evince dalla tabella seguente.

Tab. n. 18 – Regolamenti regionali per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	7	n. 4, n. 5, n. 7, n. 8, n. 9, n. 11, n. 16
Sviluppo economico e attività produttive	5	n. 2, n. 3, n. 12, n. 13, n. 20
Territorio, ambiente e infrastrutture	6	n. 1, n. 10, n. 14, n. 15, n. 18, n. 19
Servizi alla persona e alla comunità	2	n. 6, n. 17
Finanza regionale	-	-
Multisetto	-	-
Totale	20	

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

3. LE PROPOSTE DI LEGGE

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, le proposte sono state classificate per macrosettori e materie.

3.1 Il numero

Ciò premesso, nell'anno 2016, sono state presentate in Consiglio regionale 85 proposte di legge, di cui una concernente la modifica dello Statuto.

Tab. 19 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	Numero
ORDINARIE	84
STATUTARIE	1
TOTALE	85

3.2 La ripartizione per proponente


Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 85 proposte presentate, 60 (pari al 70,59%) sono di iniziativa consiliare, 25 (pari al 29,41%) sono di iniziativa giuntalesca. Nell'anno di riferimento non sono presenti proposte di iniziativa degli enti locali e di iniziativa popolare.

La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 20, unitamente al grafico 8, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 20 – P.d.I. distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.I. PRESENTATE
GIUNTA REGIONALE	25
CONSIGLIERI	60
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	–
INIZIATIVA POPOLARE	–
TOTALE	85

Graf. 8 – Distribuzione percentuale delle proposte di legge per soggetto proponente



Il grafico non soltanto illustra il volume dell’iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell’anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.


Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l’analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l’iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
P.d.l. presentate da un solo consigliere	41
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	5
P.d.l. presentate da un intero gruppo	–
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	7
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	–
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	7
TOTALE	60

Graf. 9 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti



Dalla tabella n. 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero il 68,33% (pari a 41 p.d.l.), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (7) risulta essere sensibilmente superiore rispetto al 2015 (3). In termini percentuali, il tasso di incremento è pari al 7,62%, atteso che si passa dal valore del 4,05% del 2015 a quello del 11,67% del 2016.

Il numero di p.d.l. presentate nel 2016 da più consiglieri dello stesso gruppo (5) risulta, invece, uguale a quello del 2015 (5), pur registrando un tasso di incremento pari all'1,57%, atteso che si passa dal valore di 6,76% del 2015 a quello di 8,33% del 2016.

Una variazione in negativo si registra, invece, per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza nell'anno di riferimento, che scendono a 7 (pari al 11,66%), rispetto alle 15 (pari al 20,27%) dell'anno 2015, rilevando un decremento complessivo del 8,61%.

Le proposte di iniziativa mista presentate, salgono a 7 (pari al 11,66%), rispetto alle 3 (pari al 4,05%), dell'anno precedente, registrando un incremento complessivo del 7,61%.

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale


Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2016 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tab. 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO
Settore	22
Istituzionale	4
Provvedimento	6
Manutenzione	39
Bilancio	14
Intersettoriale	–
Abrogativa	–
TOTALE	85

* Delle 85 p.d.l., 1 è di modifica statutaria

Graf. 10 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa



Dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che, su un totale di 85 proposte presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (39), prevalgono nettamente sulle altre tipologie.

Seguono, nell’ordine, le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Settore” (22), “Bilancio” (14), “Provvedimento” (6) e, infine, “Istituzionale” (4).


Nessuna proposta è riconducibile alle tipologie “Intersettoriale” ed “Abrogativa”.

La successiva tabella n. 23, poi, pur distribuendo anch’essa le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 23 – Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Settore	3	12%	10	29%	6	33,5%	3	43%	–	–	–	–	22	26%
Istituzionale	–	–	2	6%	2	11%	–	%	–	–	–	–	4	5%
Provvedimento	1	4%	4	11%	1	5,5%	–	%	–	–	–	–	6	7%
Manutenzione	11	44%	15	43%	9	50%	4	57%	–	–	–	–	39	46%
Bilancio	10	40%	4	11%	–	–	–	–	–	–	–	–	14	16%
Intersettoriale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	%
Abrogazione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	%
Totale	25	100%	35	100%	18	100%	7	100%	–	–	–	–	85	100%

Graf. 11 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 85 p.d.l. presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa “Manutenzione” (con 39 p.d.l., pari al 46%).

Seguono le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Settore” (con 22 p.d.l., pari al 26%), “Bilancio” (con 14 p.d.l., pari al 16%) “Provvedimento” (con 6 p.d.l., pari al 7%) e “Istituzionale” (con 4 p.d.l., pari al 5%).

Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie “Manutenzione” e “Settore” la maggioranza politica ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti proponenti.

Riguardo l’azione della Giunta regionale va sottolineato che, oltre alle leggi di “Bilancio” che quasi come ogni anno, costituiscono la parte più corposa dell’iniziativa, ha inciso pure sulla tipologia “Manutenzione”.

Infatti, sia la maggioranza che l’esecutivo, quasi nella stessa misura, hanno concentrato la loro azione su tale tipologia.


Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata, pure, con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base a tali criteri di riferimento.

Tab. 24 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	Numero
TESTO NUOVO	38
NOVELLA	43
MISTO	4
TESTO UNICO	–
TOTALE	85


Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l.



Tab. 25 – Distribuzione p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniziativa popolare		EE.LL.			
Testo nuovo	8	32%	19	54%	8	44%	3	43%	–	–	–	–	38	45%
Novella	14	56%	16	46%	9	50%	4	57%	–	–	–	–	43	50%
Mista	3	12%	–	%	1	6%	–	–	–	–	–	–	4	5%
Testo unico	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	%
Totale	25	100%	35	100%	18	100%	7	100%	–	–	–	–	85	100%

Graf. 13



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 85 proposte presentate nel 2016, ben 43 (pari al 50%) sono riconducibili alla tecnica della “Novella”; segue la tecnica “Testo nuovo” con 38 proposte (pari al 45%).

Nell’anno di riferimento sono stati presentati, inoltre, 4 proposte di legge (pari al 5%) riconducibili alla tecnica “Mista”, mentre non è stato presentato alcun “Testo unico”.

3.4 La classificazione per macrosettore


Le 85 p.d.l. presentate nel corso dell’anno 2016 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 26 – P.d.I. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	12
Sviluppo economico e attività produttive	15
Territorio, ambiente e infrastrutture	15
Servizi alla persona e alla comunità	29
Finanza regionale	14
Multisetto	–
TOTALE	85

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 14 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore



Dalla tabella n. 26 e dal grafico 14 si evince che il legislatore regionale, nell'anno 2016, concentra la propria attenzione al macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità" (29 proposte, pari al 34%)

Seguono, in maniera omogenea, quelli afferenti le tematiche relative ai macrosettori "Sviluppo economico e attività produttive" e "Territorio, ambiente e infrastrutture" con ben 15 proposte ciascuno (pari al 18%).

Nell'ambito del macrosettore "Finanza regionale" sono state, invece, presentate 14 proposte (pari al 16%); infine segue il macrosettore "Ordinamento istituzionale" con 12 proposte (pari al 14%).


3.5 La classificazione per Commissione

La tabella n. 27 riporta la distribuzione delle p.d.I. per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 27 – P.d.I. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.
Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"	11
Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"	27
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	31
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	16
Quinta Commissione "Riforme"	–
Commissione contro la 'ndrangheta	–
TOTALE	85

Graf. 15 – Distribuzione percentuale p.d.I. per Commissione



Dai dati esposti nella tabella n. 27, si evince che, il carico istruttorio nell'anno di riferimento, viene concentrato alla Terza Commissione con 31 proposte assegnate (pari al 36%) e la Seconda Commissione assegnataria di 27 proposte (pari al 32%).

Segue la Quarta Commissione assegnataria di 16 proposte (pari al 19%) e la Prima Commissione consiliare, con 11 p.d.I. (pari al 13% del totale).

La Quinta Commissione "Riforme" e la Commissione contro la 'ndrangheta, nell'anno di riferimento, non sono state assegnatarie di alcuna proposta.

3.6 L'esito delle proposte di legge

Nell'anno 2016, sono state approvate dal Consiglio regionale 47 leggi regionali.

La tabella n. 28 mostra l'esito a cui sono pervenute le p.d.I. presentate nell'anno 2016.

Tab. 28 – Esito delle proposte di legge


ESITO PROPOSTE DI LEGGE	Numero
GIACENTI	47
APPROVATE	38
TOTALE	85

La tabella n. 29 e il grafico 16, che seguono, mostrano, invece, la distribuzione percentuale delle p.d.l. rimaste giacenti alla data del 31 dicembre 2016, in base al soggetto proponente.

Tab. 29 – Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2016, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	Numero	Percentuale
Giunta	6	13%
Maggioranza	20	42,5%
Minoranza	17	36%
Misto	4	8,5%
Enti locali	–	–
Iniziativa popolare	–	–
TOTALE	47	100%

Graf. 16



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo delle proposte, cioè il rapporto espresso in percentuale tra le p.d.l. presentate nell'anno 2016 e divenute legge durante lo stesso arco temporale, offre

un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella n. 30 e nel grafico 17 al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 60) non corrisponde un adeguato tasso di successo.


Emerge, cioè, che, a fronte di un tasso pari al 76% (19 leggi approvate su 25 proposte presentate) delle proposte di iniziativa giuntale, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari, invece, soltanto al 32% (19 leggi approvate su 60 p.d.l. presentate).

Si evince, quindi, che il tasso di successo complessivo delle proposte presentate nel corso dell'anno 2016 (85) è pari al 45%.

Tab. 30 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	NR	NR		
Giunta regionale	25	19	PARZIALE	76%
Consiglieri	60	19	PARZIALE	32%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	–	–	PARZIALE	0%
Iniziativa popolare	–	–	PARZIALE	0%
TOTALE	85	38	TOTALE	45%

Graf. 17



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

Questa quarta sezione del Rapporto riporta i dati relativi all'attività svolta dalle cinque Commissioni permanenti, dalla Commissione contro la 'ndrangheta e da quella speciale di vigilanza, nonché, infine, dall'Assemblea e dalla Conferenza dei Capigruppo, comprendendo informazioni sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo, riferite, cioè, al metodo di lavoro impiegato e alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2016, dunque, si renderanno disponibili le informazioni relative al numero delle sedute e dei provvedimenti approvati, nonché delle audizioni, queste ultime quali spazi istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legislazione sulle materie di volta in volta trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni, infatti, si confermano come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazionale, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es.: associazioni, enti, sindacati, ordini professionali, ecc.), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Le audizioni si differenziano, poi, dall'attività conoscitiva interna, la quale, sostanziandosi in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico, di rilevanza politica o di forte impatto sociale, risulta intimamente e finalisticamente connessa alle predette audizioni.

Tuttavia, non è possibile dar conto in maniera compiuta dell'attività conoscitiva interna, stante l'informalità con la quale spesso essa viene posta in essere, che la rende di difficile computabilità ai nostri fini.

Quale elemento di innovazione rispetto agli anni precedenti, nella presente sezione ci si occuperà dell'attività consiliare, in senso lato, con particolare riferimento alla materia della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare, nel paragrafo 4.2.2. dedicato all'attività della Seconda Commissione, saranno sinteticamente esaminate la [legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*), nonché le risoluzioni nn. 1 e 2 del 2016 relative, rispettivamente, al pacchetto sull'economia circolare nonché alla proposta del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i [regolamenti \(UE\) n. 2013/1316](#) e n. [1017/2015](#) e alla consultazione pubblica sul progetto di regolamento (UE) della Commissione che modifica il [n. 651/2014](#).

Sul punto, pare utile precisare che la risoluzione è un ulteriore strumento di partecipazione politica di cui si avvalgono le Commissioni.

Esse, infatti, ai sensi dell'articolo 86 del [Regolamento interno](#), negli affari di propria competenza per i quali non devono riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti, che sono trasmesse dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, perché vengano discusse e votate, secondo le medesime regole utilizzate per le mozioni.

Nell'anno 2016, le Commissioni ne hanno approvate alcune di grande interesse economico e sociale e, quindi, di una altrettanto rilevante attenzione politica, orientata alla soluzione delle problematiche poste, attraverso la preventiva analisi di circostanze fattuali.

4.1. Le Commissioni

L'articolo 28 dello [Statuto](#) prevede l'istituzione all'interno del Consiglio regionale di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia e demanda al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

All'interno di ciascuna delle Commissioni permanenti deve essere assicurata la presenza dei gruppi consiliari secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito del procedimento legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del [Regolamento interno](#), il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa assuma le determinazioni nel merito entro i termini indicati nell'articolo 67.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015, il novellato articolo 28 del [Regolamento interno](#), prevede, a decorrere dall'anno 2015, cinque Commissioni permanenti:

- Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;
- Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- Sanità, attività sociali, culturali e formative;
- Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- Riforme.

Il [Regolamento interno](#), inoltre, ha istituito:

- con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della [l.r. 50/2002](#)), poi ridenominata, ex [l.r. 6/2011](#), Commissione contro la 'ndrangheta;
- con l'articolo 34, per come sostituito dalla [deliberazione consiliare n. 256 del 26 novembre 2012](#), la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

4.2. L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati riassuntivi delle principali attività svolte dalle cinque Commissioni permanenti nel corso dell'anno 2016.

Dalla loro analisi e dal confronto, ove possibile, con i dati relativi all'anno scorso, occorre considerare che il 2016 è stato il primo anno di ordinaria attività per tali organismi, tenuto conto che la decima legislatura si è aperta soltanto nel 2015, evento, quest'ultimo, che ha certamente inciso, quali-quantitativamente, sui lavori delle citate Commissioni.

Con riferimento alle audizioni dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il conteggio numerico tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti.

Così, ad esempio, se è stata convocata e audita un'associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenuti più soggetti, è stato conteggiato un solo intervento.

Con riferimento agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, poi, le audizioni non sono legate sistematicamente ad una singola proposta o ad un disegno di legge, ma possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente, appunto, intende acquisire informazioni dirette e qualificate, attraverso detto strumento nonché di quello dell'attività conoscitiva interna.

Così può verificarsi che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse sociale (quali, a titolo esemplificativo, la sanità, l'edilizia residenziale pubblica, la raccolta dei rifiuti, l'urbanistica e la tutela dell'ambiente, in genere), possa rilevarsi un elevato livello di approfondimento proprio in seno alle Commissioni.

Non è raro, infatti, che a singoli provvedimenti siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono esclusivamente audizioni volte all'approfondimento delle tematiche e alla valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto attiene ai pareri, poi, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi dalla Commissione su proposte di legge assegnate per il merito che quegli altri eventualmente richiesti da soggetti istituzionali.

Con riferimento ai dati di che trattasi, pare necessario evidenziarne la natura meramente informativa, precisando che pure la loro analisi prescinde da qualsivoglia

4.2.1. L'attività della Prima Commissione

Tab. 31 – Dati relativi alla Prima Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
11	14,09	3	//	2	32	5

Dalla tabella 31, si evince come la Prima Commissione, pur avendo tenuto quasi il 60% in meno delle sedute effettuate l'anno precedente (11 nel 2016, 29 nel 2015), abbia protratto la propria attività per un numero di ore maggiore (14,09 ore nel 2016, 11,34 nel 2015), dedicando particolare ed ampio spazio ai contributi provenienti da un numero di soggetti esterni auditi più che raddoppiato (32 a fronte dei 14 del 2015).

L'elevato numero di audizioni conferma la doverosa attenzione per le questioni politico-istituzionali, sociali e culturali che alcuni provvedimenti normativi (ad es.: il cambio di denominazione di un Comune, di cui alla [proposta di legge 118/X](#), o la modifica dei confini di due Comuni, di cui alle [proposte di legge 83/X](#) e [138/X](#)) sollevano e testimonia, inoltre, l'effettività del necessario rispetto del principio di partecipazione dei cittadini

coinvolti da tali provvedimenti.

Rispetto a tale contesto, la Regione dovrà supportare e sostenere i processi di costituzione delle forme associative, in particolare delle unioni e fusioni di comuni, assicurando, per ognuno di essi, un concreto affiancamento con incentivi economici, nonché il sostegno giuridico e progettuale nella fase costitutiva degli stessi.

Di particolare incidenza sull'attività della Prima Commissione risulta essere, pure, il [disegno di legge n. 99/X](#), recante: *“Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria (Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 13.10.2015 concernente 'Approvazione accordo con la provincia di Reggio Calabria sul trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge')”*.

Esso, infatti, l'ha impegnata per complessive 5 sedute nel corso del primo semestre del 2016, 3 delle quali in abbinamento con la [proposta di legge n. 28/X](#) (*Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge n. 56/2014 – Disciplina delle forme associative delle unioni di Comuni e delle fusioni. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 34/2002*), già ampiamente discussa nel corso del 2015.

Tale disegno di legge è stato, infine, approvato dall'Assemblea consiliare il 23 giugno 2016, giusta deliberazione n. 109, divenendo [legge regionale 29 giugno 2016, n. 14](#) (*Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria*).

La rilevanza di questo provvedimento risiede proprio nella circostanza che la Regione Calabria è chiamata a procedere al riordino delle funzioni amministrative, precedentemente conferite alle Province con la [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#), in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), cd. “Legge Delrio”, onde garantire la continuità amministrativa e favorire il rafforzamento della *governance* locale.

Si segnalano, infine, le risoluzioni nn. 1 e 2 del 2016 votate dalla Prima Commissione, non incluse nel numero dei provvedimenti licenziati (5), ma di grande interesse politico-sociale, perché relative alla richiesta di effettuazione del *referendum*, rispettivamente, sulla [proposta di legge n. 96/X](#) (*Istituzione del Comune di Villa Brutia mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta*) e sulla [p.l. 118/X](#) (*Cambio denominazione del Comune di Ricadi in Comune di Ricadi-Capo Vaticano*).

4.2.2. L'attività della Seconda Commissione

Tab. 32 - Dati relativi alla Seconda Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
17	24,33	44*	17	2	24	63

* dei 44 pareri, 18 sono stati esitati su pdl assegnati per il merito e 26, di natura finanziaria, su pdl assegnati per il merito ad altra Commissione

La Seconda Commissione, evidentemente concludendo l'iter procedimentale di provvedimenti già ampiamente discussi nel corso dell'anno 2015, nel 2016 ne ha licenziati 63, cioè 20 in più dell'anno precedente, seppur con un numero di sedute e di ore di attività inferiori (21 sedute e 61,28 ore nel 2015).

Il numero di 63 provvedimenti risulta dalla somma dei 18 pareri sulle proposte di legge assegnate alla stessa per il merito, dei 26 pareri finanziari su quelle assegnate per il merito ad altre Commissioni nonché dei 17 pareri su proposte di provvedimenti amministrativi vari (es.: atti di bilancio di enti sub regionali, ecc.) e, infine, dei 2 su atti di Giunta.

Tra i provvedimenti licenziati, assegnati per il merito alla Seconda Commissione, rileva, soprattutto in termini di innovatività, la [proposta di legge n. 157/X](#), divenuta [legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*).

Essa ha abrogato la [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*), adeguando l'impianto normativo regionale al nuovo assetto delineato dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), che prevede il coinvolgimento diretto delle Assemblee legislative al processo decisionale europeo.

In particolare, la [l.r. 30/2016](#) istituzionalizza il rapporto collaborativo e il flusso continuo di informazioni tra Giunta e Consiglio regionale in relazione all'esercizio delle rispettive competenze in ambito europeo.

I due organi partecipano al relativo dialogo politico in molteplici modi.

Nella fase ascendente (cioè quella di partecipazione al processo di formazione delle decisioni comunitarie ed europee), onde consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, Giunta e Consiglio, nel rispetto dell'[articolo 24 della legge 234/2012](#), elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, semprechè essi riguardino materie di competenza regionale.

In tal caso, la Giunta può proporre al Consiglio l'adozione di una deliberazione che specifichi la posizione complessivamente assunta dalla Regione.

In mancanza della formalizzazione di un'intesa sulla proposta, la Giunta può comunque operare la trasmissione delle osservazioni, comunicandolo tempestivamente al Consiglio.

Nel caso di mancanza della proposta, invece, è il Consiglio regionale che, tramite la commissione consiliare competente, può comunque formulare le proprie osservazioni, trasmettendole ai soggetti istituzionali interessati.

Inoltre, l'Assemblea, sempre per il tramite la commissione competente, effettua la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi europei, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 234/2012](#).

Per parte sua, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta consiliare, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza regionale, può richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero, negli altri casi, può invitare quest'ultima a richiedere al Governo di apporre la riserva d'esame in sede di Consiglio dell'Unione.

Nella fase discendente (cioè, quella relativa alle modalità e agli strumenti giuridici di garanzia di un tempestivo ed efficace adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti da quello europeo), la Giunta regionale verifica la conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea e trasmette al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta a fini partecipativi alle politiche dell'Unione.

Il Consiglio regionale, invece, è annualmente convocato in sessione europea, per una o più sedute, per esaminare, tra l'altro, il disegno di legge regionale europea e il programma legislativo annuale della Commissione europea.

Quanto alla programmazione regionale sulle politiche europee, essa si fonda sulla partecipazione della Regione ai piani, ai programmi e ai progetti europei, mentre

l'Assemblea legislativa delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale.

Ed ancora. Seppur non comprese nel novero dei provvedimenti licenziati, risultano di grande interesse in materia di attuazione della normativa e delle politiche europee, le risoluzioni nn. 1 e 2 del 2016 approvate dalla Seconda Commissione relative, rispettivamente, al pacchetto sull'economia circolare nonché alla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. [2013/1316](#) e n. [1017/2015](#) e alla consultazione pubblica sul progetto di regolamento (UE) della Commissione che modifica il [n. 651/2014](#).

Con la prima risoluzione, ai sensi dell'articolo 9 della [legge 234/2012](#), la Regione, nel ritenere il pacchetto sull'economia circolare - composto da COM (2015) 593, 594, 595, 596 e 614 – meno ambizioso rispetto al precedente – COM (2014) 397 -, a causa del ridimensionamento, nelle più attuali proposte legislative, degli obiettivi di gestione dei rifiuti e dell'eliminazione di quelli legati all'aumento della produttività delle risorse e alla riduzione dei rifiuti alimentari, *“auspica il ripristino degli obiettivi già delineati nella proposta COM (2014) 397 finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo “ZERO RIFIUTI” e, in considerazione delle diverse realtà europee, adeguati meccanismi di premialità/incentivi e la definizione dei criteri riguardanti i nuovi processi produttivi atti a condurre a un sistema circolare il più velocemente possibile.”*

Con la seconda risoluzione, invece, la Regione auspica l'accoglimento delle integrazioni e delle modifiche alla Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio modificativa dei [regolamenti \(UE\) n. 1316/2013](#) e [\(UE\) 2015/2017](#) in relazione alla proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza.

Segnatamente, al primo punto si mira a favorire, nelle regioni economicamente più deboli e con gravi carenze infrastrutturali e bassi livelli di investimenti, pubblici e privati, progetti riguardanti le infrastrutture fisiche e i sistemi logistico-territoriali.

Al secondo punto, invece, si esprime condivisione sulle proposte e le osservazioni già presentate in prima e in seconda consultazione per modificare il [regolamento \(UE\) n. 651/2014](#), che dichiara alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli [articoli 107 e 108 del Trattato](#).

In particolare, con riferimento agli aiuti a favore degli aeroporti, si sottolinea l'importanza di inserire quelli per il funzionamento nella categoria di aiuti esenti dall'obbligo di notifica, nonché di innalzare a 200.000 passeggeri l'anno la soglia stabilita

per gli aeroporti di ridotte dimensioni che possono usufruire della concessione di aiuti; con riferimento, poi, agli aiuti a favore dei porti marittimi, si evidenzia l'importanza sia di includere il dragaggio di manutenzione tra i costi ammissibili, sia di eliminare la disposizione che qualifica come unico investimento più investimenti avviati entro un l'arco temporale di un triennio.

In ultimo, tra le attività svolte dalla Commissione che ci occupa, si segnala pure il parere reso ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della [legge regionale 13 giugno 2008 n. 15](#), sul Piano delle attività programmate della fondazione Mediterranea Terina per l'anno 2016.

4.2.3 L'attività della Terza Commissione

Tab. 33 - Dati relativi alla Terza Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
15	20,58	18	2	//	41	20

Subiscono un incremento, a fronte di un totale di ore tendenzialmente costante (20,58 nel 2016, 22 nel 2015) sia il numero dei provvedimenti licenziati dalla Terza Commissione, addirittura raddoppiato rispetto ai 10 del 2015, sia il numero delle sedute (passate dalle 10 del 2015 alle 15 del 2016), sia, ancora, quello dei soggetti auditi (41 nel 2016 e 29 nel 2015).

Ciò, in quanto, a detta Commissione sono state assegnate proposte di legge di estrema delicatezza e di indiscusso e rilevante interesse sociale, ovviamente inerenti il suo ambito competenziale, che va – per citare solo alcune materie - dalla “Tutela della salute”, al “Lavoro”, e, ancora, ai “Servizi sociali”.

Infine, la Terza Commissione ha approvato, nell'anno 2016, 5 risoluzioni.

Esse spaziano dalla verifica sulle autorizzazioni e sugli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, alla valorizzazione dei consulenti regionali; dal reperimento dei fondi necessari a garantire i campi scuola ai bambini diabetici alla modifica del [regolamento regionale 7 agosto 2009 n. 13](#), in tema di assistenza extra-ospedaliera e chiarimenti sulla copertura finanziaria nell'assegnazione dei budget 2016 per l'assistenza territoriale e sull'accantonamento delle somme necessarie alla chiusura dei contenziosi; e, in ultimo, alle problematiche delle strutture socio-sanitarie e

autorizzazioni inerenti le professioni sanitarie della specialistica ambulatoriale e diagnostica per immagine.

4.2.4. L'attività della Quarta Commissione

Tab. 34 - Dati relativi alla Quarta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
17	32,27	9	8	3	65	20

Anche l'attività della Quarta Commissione, nell'anno 2016, ha visto un complessivo importante incremento; ciò è dimostrato non tanto dal numero di ore effettive di prestazione della stessa ma, soprattutto, da quello dei provvedimenti licenziati (20), quasi triplicato rispetto a quello del 2015 (7), da quello, ancora, dei pareri delle proposte di legge quasi raddoppiato (5 nel 2015 e 9 nel 2016), nonché, infine, dal numero dei pareri sulle proposte di provvedimenti amministrativi (0 nel 2015 e 8 nel 2016).

Inoltre, anche per la Quarta Commissione, l'importanza degli interessi in gioco nelle materie di competenza (tutela dell'ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, trasporti, ecc.) risulta di tutta evidenza dall'attenzione che la stessa dà alla partecipazione dei soggetti esterni all'amministrazione, auditi nel numero di 65, numero, quest'ultimo, più che quintuplicato rispetto all'anno precedente (14 nel 2015).

Seppur non inclusa nel numero dei provvedimenti licenziati, si segnala, infine, la risoluzione n. 1/2016, recante: *“Piano regionale dei trasporti. Adozione della proposta preliminare di Piano regionale dei trasporti e del rapporto ambientale preliminare. Espletamento delle procedure di valutazione ambientale strategica per l'approvazione del PRT”*.

4.2.5. L'attività della Quinta Commissione

Tab. 34 - Dati relativi alla Quinta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
6	7,31	1	//	//	5	1

Preliminarmente, deve precisarsi che i dati relativi all'attività svolta dalla Quinta Commissione devono essere letti alla luce della circostanza che il suo insediamento è avvenuto alla data del 10 maggio 2016.

Da tale data, essa ha effettuato 6 sedute, audendo 5 soggetti, per complessive 7,31 ore di attività.

In particolare, è stata impegnata nell'iter di approvazione della su citata [p.l. 157/X](#), divenuta – come già detto – [l.r. 30/2016](#) (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione*), rispetto alla quale è stata chiamata, ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del Regolamento interno, per rendere parere alla Seconda Commissione, competente per il merito.

Conseguentemente, nel 2017, la Quinta Commissione sarà chiamata a esprimersi sulla proposta di [provvedimento amministrativo n. 143/X](#), attuativa della [l.r. 30/2016](#) e modificativa del citato Regolamento interno, ove dovrebbe introdurre il Capo XV bis per la disciplina dello svolgimento della sessione regionale europea e per l'adozione della legge europea da parte del Consiglio regionale.

Detta modifica prevede, inoltre, l'integrazione dell'articolo 84, sul procedimento legislativo redigente, escludendo il ricorso a tale procedura proprio per l'approvazione del disegno di legge europea, ampliando così il numero delle fattispecie già espressamente previste come escluse.

4.3. L'attività delle Commissioni contro la 'ndrangheta e speciale di vigilanza

Rispetto all'anno 2015, ad ulteriormente innovare il contenuto di questo tredicesimo Rapporto, si dà pure conto dell'attività svolta, nel 2016, dalla Commissione contro la 'ndrangheta e dalla Commissione speciale di vigilanza, le quali, peculiari sotto il profilo

delle competenze, sono chiamate alla trattazione di problematiche e questioni che ineriscono strettamente la realtà economica e socio-culturale calabrese.

Deve, tuttavia, evidenziarsi, che il loro coinvolgimento nell'*iter* legislativo è singolare: infatti, per la prima, esso è solamente eventuale e strettamente collegato alla specifica competenza; per la seconda, invece, detto coinvolgimento è ontologicamente endo-procedimentale, in quanto finalizzato ad orientare l'approvazione di atti di Giunta, ovvero di proposte di legge assegnate per il merito ad altra Commissione permanente.

Tab. 35 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta

Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi
6	11	37

La Commissione contro la 'ndrangheta, nelle 6 sedute in cui si è riunita, è stata impegnata per 11 ore di attività, durante le quali ha audito 37 soggetti, testimoni di vicende diverse e sfaccettate, che rappresentano la molteplice varietà della gamma di interessi coesistenti nell'ambito territoriale della nostra Regione.

Essa, inoltre, è stata impegnata, nel corso del 2016 - ma lo è a tutt'oggi - nella discussione di una bozza di proposta di legge organica per il contrasto alla 'ndrangheta e per la promozione della legalità.

Nell'ambito di tale discussione è stato dato amplissimo spazio – come mai prima d'ora - alla partecipazione di associazioni e di altri soggetti interessati, al fine di poter addivenire alla elaborazione di un testo definitivo che possa incontrare il massimo consenso tra le componenti politiche e quelle sociali.

Ciò, in considerazione del fatto che, la lotta alla 'ndrangheta, ed alle mafie, comunque denominate, non può non trovare, negli ambiti istituzionali e sociali, unità di intenti.

A ciò si aggiunga, in ultimo, che la Commissione contro la 'ndrangheta ha pure presentato, promosso e concluso l'iniziativa editoriale denominata "Educagenda", che ha visto un'ampia e partecipata collaborazione interistituzionale tra il Consiglio regionale e i Ministeri dell'Interno e della Pubblica istruzione, nonché il contatto con varie case editrici.

Tab. - 36 Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza

Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi
11	19,46	18

La Commissione speciale di vigilanza, nel 2016, si è riunita 11 volte, dedicando la

maggior parte delle 19 ore e 46 minuti di attività alle audizioni di 18 soggetti, anime del variegato palcoscenico economico e sociale calabrese, sentite in ordine a svariate questioni e problematiche di rilevante interesse.

Essa, infine, nell'ambito delle competenze assegnate dall'articolo 34 del Regolamento interno consiliare, ha approvato 4 relazioni: una sullo schema del conto consuntivo del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2015, una sul rendiconto generale della Regione Calabria, nonché le due relazioni ai bilanci di previsione di Giunta e Consiglio per il triennio 2017 – 2019.

4.4. Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella che segue riporta il numero delle deliberazioni a contenuto legislativo e di quelle relative ad atti non legislativi adottate, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività dell'Assemblea.

Tab. 37 - Attività Assemblea

Delibere approvate a contenuto legislativo	Indicatori di attività		
	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
47	34	16	46,59

Continua il *trend* crescente della produzione legislativa calabrese che nel 2016 ha visto un incremento del 20% circa rispetto all'anno precedente (47 leggi nel 2016, 40 nel 2015).

Pur essendosi riunita un numero di volte quasi identico all'anno precedente (16 nel 2016 e 15 nel 2015), l'Assemblea, prestando la propria attività per un numero di ore inferiore (46,59 ore) a quello dell'anno 2015 (73,19 ore), ha approvato le citate 47 leggi, nonché 34 atti non legislativi.

Quest'ultimo numero, seppur importante, risulta comunque in calo rispetto al 2015 quando di atti non legislativi ne sono stati approvati 46.

Quanto alla Conferenza dei Capigruppo, sede nell'ambito della quale è stato elaborato e approvato il calendario dei lavori del Consiglio regionale, essa, nel corso del 2016, si è riunita ben 12 volte (per un totale di 15,20 ore di attività), facendo così rilevare

la linearità e la costanza della frequenza delle sue attività anche rispetto agli anni precedenti, tenuto conto delle 14 sedute del 2015, delle 12 del 2014 e delle 16 del 2013.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. La funzione di controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2016, sono state presentate 131 interrogazioni, di cui 97 a risposta scritta, 3 a risposta orale e 31 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 52 interrogazioni a risposta scritta, 2 a risposta orale e 6 a risposta immediata.

Dal raffronto con il dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 118 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2015 si evidenzia un lieve incremento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto.

In riferimento alla "*question time*", ossia all'interrogazione a risposta immediata, si riscontra un notevole aumento dell'utilizzo di tale strumento con ben 31 interrogazioni presentate rispetto alle 5 dell'anno precedente.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

INTERROGAZIONI PRESENTATE

Tab. 38

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
131	62	69

Tab. 39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
97	52	45

Tab. 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
3	2	1

Tab. 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
31	8	23

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 – Interrogazioni distinte per iniziativa


LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	95
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	34
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	–
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	–
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	–
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	–
TOTALE	131

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 40 evidenzia la prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere (ben 129 casi).

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	11
Territorio, ambiente e infrastrutture	55
Servizi alla persona e alla comunità	53
Finanza regionale	9
Multisetto	1
TOTALE	131

Graf. 18



Dalla tabella n. 43 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Territorio, ambiente e infrastrutture" con 55 interrogazioni, (pari al 42%) e "Servizi alla persona e alla comunità" con 53 interrogazioni (pari al 40%).

La maggior parte delle interrogazioni, ha trattato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del forte interesse dei consiglieri regionali nei confronti delle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti oltre che problematiche connesse a trasporti, viabilità e opere pubbliche.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per sentire la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2016 non sono state presentate interpellanze.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato in tutta evidenza, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2016, come risulta dalla tabella n. 44, sono state presentate 28 mozioni, ma solo 8 sono state discusse e approvate.

Tab. 44 – Mozioni


MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
28	8	0

La successiva tabella n. 45 offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 45 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	9
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	14
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	–
Mozioni presentate da iniziativa mista	3
Mozioni presentate da intero gruppo	–
TOTALE	28

Graf. 19



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una sostanziale predominanza degli atti presentati dalla maggioranza (53,5%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (35,5%).


Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza di iniziativa di uno stesso gruppo di minoranza.

La tabella n. 46, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 46 – Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	4
Territorio, ambiente e infrastrutture	5
Servizi alla persona e alla comunità	16
Finanza regionale	2
Multisetto	–
TOTALE	28

Graf. 20 – Percentuale per macrosettore



Le mozioni presentate nel corso dell'anno 2016, hanno interessato, soprattutto, i macrosettori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Territorio, ambiente e infrastrutture".

5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale, possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge. Si sottolinea che, nel 2016, tutti i 6 ordini del giorno presentati, sono stati discussi e approvati.

Tab. 47 – Ordini del giorno


O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
6	6	0

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 48 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	3
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	–
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
O.d.g. presentati da iniziativa mista	1
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	–
TOTALE	6

Graf. 21 – livelli percentuali di aggregazione



La tabella n. 49 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 49 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	–
Sviluppo economico e attività produttive	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	–
Servizi alla persona e alla comunità	5
Finanza regionale	–
Multisetto	–
TOTALE	6

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato con ben 5 ordini del giorno (pari al 83,33%).

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un'analisi delle leggi approvate nel 2015, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 47 leggi approvate nel corso del 2016. L'analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l'esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Sono ben 17 disposizioni di legge a rimandare a successivi regolamenti affidando spesso alla Giunta un termine per l'adozione.

Tuttavia questa attività non è sempre svolta del tutto autonomamente dall'organo esecutivo. Infatti, in tre casi, il regolamento può essere adottato solo dopo aver richiesto

il parere della Commissione consiliare competente, lasciando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare. Singolare il caso previsto dalla [l.r. 44/2016](#) la quale, nel novellare la [l.r. 21/2016](#) in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni, provvede a modificare i rimandi a successive deliberazioni dell'organo esecutivo per la definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di rateazione dei debiti tributari nonché dei criteri per stabilire le fasce di reddito del nucleo familiare. In particolare, dei quattro rinvii a generiche deliberazioni della Giunta regionale ben tre vengono meglio specificati con la detta legge di modifica quali rimandi a regolamenti attuativi con la conseguenza che questi ultimi vengono ad essere considerati sia tra le disposizioni che rinviano a modalità e misure sia a disposizioni che rinviano a regolamenti, questi ultimi nell'ambito [della legge regionale 44/2016](#) di modifica della [legge n. 21](#).

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 50- Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. 1/2016	Art. 1, c. 1	NO	NO	SI
L.R. 3/2016	Art. 2, c. 1 (art. 10 ter, c. 2)	NO	NO	NO
L.R. 10/2016	Art.3, c.1	NO	NO	NO
L.R. 11/2016	Art. 1, c. 1, lett. d)	SI	NO	NO
L.R. 12/2016	Art. 2, c.1	SI	SI	NO
L.R. 30/2016	Art. 5, c.3	SI	NO	NO
L.R. 33/2016	Art. 12, c.1, lett. a)	NO	NO	NO
L.R. 34/2016	Art. 7	SI	NO	NO
L.R. 43/2016	Art. 1, c. 6	NO	NO	SI
	Art.19, c.2	NO	NO	NO
	Art. 20	SI	NO	NO
L.R. 44/2016	Art. 6, c. 1, lett. a), prima modifica	SI	SI	SI
	Art. 6, c. 1, lett. a), seconda modifica	SI	SI	SI
	Art. 6, c. 1, lett. a), terza modifica	SI	NO	SI
L.R. 46/2016	Art. 9, c.1	NO	NO	NO
	Art. 17, c. 1, lett. b)	NO	NO	SI
L.R. 47/2016	Art. 1, c.23	SI	NO	NO
	Art. 3, c.1	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

Come negli anni precedenti, la legislazione 2016 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2016, in due fattispecie il Consiglio svolge non soltanto un ruolo di controllo ma anche di protagonista nell'adozione di detti strumenti. Diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto, invece, si prescinde sempre dal parere della Commissione consiliare competente.

Tab. 51 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. 5/2016	Art. 3, c. 1 (art.1 bis, c.4)	NO	NO	NO
L.R. 8/2016	Art. 1, c.1	NO	NO	NO
L.R. 22/2016	Art. 5, c. 1, lett. a)	NO	NO	SI
L.R. 28/2016	Art. 8, c.1, lett. c)	NO	NO	SI
L.R. 44/2016	Art. 10	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, spesso, delle Commissioni consiliari. Per questi adempimenti infatti, nonostante la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in ben cinque casi è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

In particolare, la [l.r. 3/2016](#), di modifica della legge regionale recante disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, contiene tre rinvii ad atti contenenti criteri, tutti non di competenza esclusiva della Giunta. A seguire, la legge che disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici ([l.r. 4/2016](#)), ne contiene due anche se per entrambi non è previsto il parere della Commissione consiliare competente. Singolare il caso previsto dalla [l.r. 21/2016](#) la quale, nel disporre in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni, rimanda per ben quattro volte a successive deliberazioni dell'organo esecutivo per la definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di rateazione dei debiti tributari nonché dei criteri per stabilire le fasce di reddito del nucleo familiare. Di questi quattro rinvii a generiche deliberazioni della Giunta regionale ben tre

verranno successivamente meglio specificati quali rimandi a regolamenti attuativi con la conseguenza che questi ultimi vengono ad essere considerati anche tra le disposizioni che rinviano a regolamenti nell'ambito della [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44](#) di modifica della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#).

Da ultimo, ma non certo per la sua importanza, la legge regionale che istituisce il Registro tumori della popolazione calabrese, proprio al fine di superare l'originario progetto che ravvisava la necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni alla Regione Calabria, demanda ai responsabili dei registri di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria la stesura di linee guida regionali per la realizzazione dei rispetti tre registri e di monitorare le aree della regione non coperte da registro.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 52 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. 2/2016	Art. 3, c. 2	SI	NO
L.R. 3/2016	Art. 2, c. 1 (art. 10 bis, c.1)	SI	SI
	Art. 2, c. 1 (art. 10 quarter, c. 2)	SI	SI
	Art. 2, c. 1 (art. 10 quinquies, c. 3)	SI	SI
L.R. 4/2016	Art. 3, c. 3	SI	NO
	Art. 5, c. 4	SI	NO
L.R. 21/2016	Art. 1, c. 1	NO	NO
	Art. 1, c. 3	SI	SI
	Art. 1, c. 4	SI	SI
	Art. 1, c. 5	SI	NO
L.R. 28/2016	Art. 1, c. 1	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 53

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 1/16	Art.1, c.1	La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, provvedono, con apposito regolamento e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, alla definizione di criteri e forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, garantendo parità di trattamento tra gli stessi, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali per ogni esercizio finanziario e nel rispetto della normativa statale vigente.
L.R. 4/16	Art. 9, c.1 e 2 Art. 10, c.1 Art. 11	L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale coordinano l'attuazione delle disposizioni che disciplinano l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici con il Programma della trasparenza ed integrità e con il Piano di prevenzione della corruzione. Inoltre, al fine di implementare l'efficacia delle suddette norme, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su iniziativa della Giunta, può stipulare protocolli di intesa, o definire forme di collaborazione con le autorità preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione. Il Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, adotta un Codice etico di comportamento, unico per la Regione, al fine di regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Presidenza della Giunta regionale ne verificano e monitorano lo stato di attuazione, individuando punti di forza ed eventuali criticità e proponendo al Consiglio regionale eventuali interventi correttivi o migliorativi.
L.R. 28/16	Art. 7, c. 1 (c. 9ter)	La Giunta regionale adotta gli atti di aggiornamento conoscitivo del quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, li invia alla competente commissione consiliare per il parere da esprimersi entro trenta giorni e successivamente li approva. L'aggiornamento del quadro conoscitivo non costituisce variante al QTR, non determinando adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti.
L.R. 30/16	Art. 2, c. 2 Art.3 Art.4, c.4 Art.5 Art.6 Art.7	Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sulla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea che riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente. Le osservazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali. Nell'ambito della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà la risoluzione che recepisce le osservazioni dei consiglieri e eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale è approvata dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei ed è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione degli atti europei con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli

		atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea. Nell'ambito della sessione regionale europea la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.
	Art.9	Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea.
	Art.10, c.4	Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea.
	Art. 11	A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
	Art. 12	Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale può chiedere al Governo di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo e può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i suddetti ricorsi, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
	Art.13	Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. La notifica è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee. Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea. Gli atti urgenti possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea: in questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea e alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
	Art. 14	Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale in materia di programmazione regionale sulle politiche europee, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La deliberazione consiliare di approvazione delle suddette proposte di atto contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e al termine del negoziato gli atti sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
	Art.18	Con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge
L.R. 38/16	Art. 3, c. 3 e 4	L'Osservatorio regionale permanente contro le molestie e la violenza di genere invia al Presidente del Consiglio una relazione annuale, pubblicata

		<p>sul BURC e sul sito istituzionale consiliare, sull'attività svolta nell'anno precedente.</p>
L.R. 47/16	Art. 3, c.2	<p>La Giunta regionale, con cadenza annuale, relaziona alla commissione consiliare competente per materia sulla regolare e corretta applicazione sul territorio regionale dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).</p>

5.4 Lo stato di attuazione delle leggi regionali approvate nel 2015.

In questo paragrafo viene effettuato, sulla base dei dati disponibili, un monitoraggio dello stato attuativo delle leggi regionali approvate nel 2015 che prevedono degli adempimenti successivi per la loro attuazione, a distanza di un biennio dall'approvazione delle stesse. Si vedrà come molti degli adempimenti si riferiscano alla legge regionale sul trasporto pubblico regionale.

In particolare, a fronte di sei disposizioni di legge che nel 2015 rinviavano ad atti regolamentari della Giunta, sono stati adottati i seguenti tre regolamenti regionali:

- [regolamento regionale 23 settembre 2016, n.10](#) (Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - "Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio") in attuazione della l. r. 19/2015 che ha introdotto l'articolo 40 bis suddetto;

- [regolamento regionale 21 ottobre 2016, n. 14](#) (Regolamento di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL) che disciplina il funzionamento dell'ART-CAL, ai sensi del comma 19 dell'articolo 13 della [legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35](#);

- [regolamento regionale 29 novembre 2016, n. 15](#) (Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37](#)), in vigore dal primo gennaio 2017.

Nell'ambito dell'attività amministrativa regionale programmata e pianificata, a fronte di tre disposizioni legislative che nel 2015 rinviavano all'adozione di piani e programmi, sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione e pianificazione, entrambi relativi alla legge sul trasporto pubblico locale:

- l'articolo 8 della [l.r. 35/2015](#) rinvia al *Piano Regionale dei Trasporti della Calabria*, adottato con D.G.R. n. 503 del 6.12.2016, approvato con D.C.R. n. 157 del 19.12.2016 e valutato positivamente dalla Commissione UE, Direzione generale politica regionale e urbana, come comunicato con nota n.1086324 del 01/03/2017. La Commissione Europea

ha infatti non solo dichiarato soddisfatte le condizionalità ex-ante (7.1, 7.2 e 7.3) in materia di trasporti per il Programma Operativo Calabria FESR/FSE ma ha espresso una generale condivisione per il percorso di elaborazione e di definizione del Piano e per i suoi contenuti. In particolare, per ciò che riguarda il Porto di Gioia Tauro sono state accolte favorevolmente le iniziative proposte dalla Regione per la "security", la semplificazione (*one-stop-shop*) e la *governance* rafforzata;

- l'articolo 9 della [l.r. 35/2015](#) riguarda il Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale. La Giunta regionale ha approvato per la prima volta una programmazione sul trasporto pubblico con un orizzonte pluriennale con deliberazione n. 578 del 28/12/2016.

Anche per quanto riguarda l'adozione di linee guida e misure le uniche disposizioni ad avere avuto attuazione sono quelle previste nell'ambito della legge regionale sul trasporto pubblico locale. In particolare, grazie anche ai dati forniti dal dipartimento regionale competente, in questa sede si evidenzia lo stato attuativo delle seguenti norme:

- l'articolo 5 della [l.r. 35 /2015](#) prevede la definizione del livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, che definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del sistema del trasporto pubblico locale. La norma prevede un ampio processo partecipativo che coinvolge gli *stakeholder* e in particolare tutti gli enti locali della Regione. Subito a valle dell'approvazione del *Piano regionale dei Trasporti* (Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19/12/2016), alla fine del mese di gennaio 2017 è stato avviato il progetto tematico settoriale per l'attuazione del *Piano Regionale dei Trasporti* che ha previsto il coinvolgimento di esperti esterni di elevata qualificazione avvalendosi delle risorse del *Piano di Azione e Coesione* (PAC). Nei mesi di febbraio e marzo, col qualificato supporto esterno, le strutture regionali di riferimento hanno tradotto gli indirizzi politici in materia in un documento tecnico approvato con la [deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017](#), per avviare l'acquisizione dei successivi pareri e intese finalizzati all'approvazione finale del livello dei servizi minimi. Sono in fase di acquisizione i pareri formalmente previsti dalla legge, e il dialogo con gli *stakeholder* che si è aperto grazie a questa fase partecipativa ha avuto il merito di focalizzare l'attenzione su quello che forse è l'aspetto più importante da affrontare. Si tratta della disponibilità di risorse finanziarie per garantire un adeguato livello dei servizi, soprattutto in prospettiva futura, anche coerentemente alle politiche regionali che prevedono forti investimenti sulle infrastrutture e sul trasporto ferroviario, al quale il *Piano Regionale dei Trasporti* attribuisce particolare rilevanza;

- gli articoli 6 e 7 della [l.r. 35/2015](#) riguardano la materia delle tariffe e agevolazioni tariffarie. Per quanto non ci sia ancora stato un intervento organico in materia tariffaria, la Giunta regionale è già intervenuta con deliberazione n. 367 del 27/09/2016 per prevedere un abbonamento specifico per gli studenti, sebbene ancora solo facoltativo. Inoltre sono state attivate alcune forme, sebbene localizzate, di integrazione tariffaria fra servizi ferroviari (*intercity* e regionali) e fra servizi ferroviari e servizi su gomma. È necessario pervenire a una riforma organica della materia, che preveda anche l'integrazione tariffaria. L'obiettivo è approvare tale riforma entro il 2017. In materia di agevolazioni tariffarie il nuovo contratto con Trenitalia ha recepito le previsioni di legge circa la gratuità riservata agli invalidi e ai ciechi, per come meglio precisato al richiamato articolo 7 della [l.r. 35/2015](#). Inoltre con deliberazione n. 12 del 23/01/2017 sono stati destinati 5,64 milioni di Euro del POR per supportare economicamente le famiglie più povere nell'acquisto degli abbonamenti per gli studenti;

- l'articolo 10 della citata [l.r. 35/2015](#) ha previsto la costituzione del Comitato della Mobilità, con funzioni consultive sulle questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale, costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. La costituzione del Comitato è stata avviata con la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 410 del 24/10/2016 e con deliberazione n. 111 del 30/03/2017 è stato approvato il suo regolamento di funzionamento. La costituzione del Comitato si è conclusa nel mese di maggio 2017, dopo la pubblicazione di apposita manifestazione di interesse e gli adempimenti amministrativi successivi. Dallo stesso mese il Comitato è operativo e si è già riunito, offrendo la sede nella quale possono essere messe a confronto e contemperate le esigenze e le istanze di tutti gli *stakeholders* coinvolti nei complessi processi di governo del sistema del trasporto pubblico locale. Dopo gli atti di indirizzo della Giunta regionale (D.G.R. n. 148/2016 e D.G.R. n. 117/2017) la costituzione dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità s.p.a. mediante scissione per scorporo dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. sta per entrare nella sua fase conclusiva, che si avvierà non appena la società concluderà la redazione del piano di scissione sulla base degli indirizzi sopra richiamati. L'iter è fin qui stato complesso sia per il continuo aggiornamento del quadro normativo statale che ha ridefinito in modo radicale la materia con provvedimenti legislativi fondamentali, fra cui il [d.lgs. 50/2016](#) sui contratti

pubblici e il [d.lgs. 175/2016](#) sulle società pubbliche (con il seguito di modifiche e integrazioni e linee guida emanate dall'ANAC), sia per l'incertezza finanziaria sulle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale, che ha un diretto impatto sulla redazione e valutazione dei piani industriali societari;

- l'articolo 11 della [l.r. 35/2015](#) ha previsto che nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale sia istituito l'Osservatorio della mobilità, al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza.

L'Osservatorio, nell'intenzione del legislatore è elemento fondamentale sia per fornire un quadro chiaro e unitario dei necessari elementi di conoscenza ai decisori, a livello di indirizzo e a livello amministrativo, sia per costituire un punto di riferimento univoco per l'utenza, sia in termini di informazione sia in termini di raccolta dei reclami. Nel mese di agosto 2016 è stata avviata l'operatività della nuova struttura amministrativa degli uffici della Giunta regionale, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e dalle seguenti. In tale struttura amministrativa è stato previsto un Settore che svolge le funzioni di Osservatorio della Mobilità, congiuntamente alle funzioni dell'Osservatorio della Sicurezza Stradale. La nuova struttura oltre ad aver attivato le funzioni fondamentali dell'Osservatorio, fra cui ad esempio la raccolta dei reclami dell'utenza e la raccolta dei dati economici e trasportistici dei servizi di trasporto pubblico locale con cadenza mensile, ha avviato attività importanti per il monitoraggio degli impatti ambientali connessi al sistema di trasporto, anche mediante una convenzione con l'ARPACAL, e ulteriori attività di elaborazione dei dati raccolti, finalizzati anche alla produzione della relazione annuale prevista dalla legge;

- l'articolo 13 della [l.r. 35/2015](#) ha previsto la costituzione dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ARTCAL, un ente pubblico con le funzioni di ente di governo dell'unico bacino del trasporto pubblico locale e dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità, in forma di società per azioni. L'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria – ARTCAL è stata formalmente avviata con la nomina del suo Commissario nel febbraio 2016 e con l'approvazione del suo regolamento di funzionamento con deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 29/06/2016, su cui si è favorevolmente espressa la competente Commissione consiliare. È ancora in corso l'*iter* per dotare l'ente della sua struttura amministrativa, essendo stato individuato il Segretario generale nel mese di aprile 2017 e dovendosi ad oggi ancora distaccare presso l'ente il personale necessario. Le risorse umane hanno costituito fino ad oggi il limite a una piena operatività dell'Autorità che,

comunque, ha già prodotto atti amministrativi importanti come gli avvisi di preinformazione obbligatori relativi agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro.

Nell'ambito dei rapporti che vedono a vario titolo coinvolti la Giunta e il Consiglio si segnalano i seguenti adempimenti:

- nell'alveo delle misure per il contenimento della spesa regionale (previste dalla [legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3](#), poi abrogate dalla [legge regionale 13 marzo 2015, n. 9](#)), si evidenzia che con delibera di Giunta regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta regionale nonché la metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali, i cui criteri sono stati individuati nell'allegato C della predetta deliberazione. Con deliberazione n. 51 del 02 marzo 2016, trasmessa al Consiglio regionale, la Giunta ha approvato le modifiche al [regolamento regionale 23 dicembre 2015 n. 16](#) e sul BURC n. 25 del 3 marzo 2016 è stato pubblicato il [regolamento regionale 2 marzo 2016, n. 4](#) recante "Modifiche al regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale). Invece, con deliberazione n. 59 del 02 marzo 2016 la Giunta aveva provveduto alla pesatura delle posizioni dirigenziali della Giunta della Regione Calabria secondo la "metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali" approvata con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e alla determinazione delle fasce di rischio. Con successiva deliberazione n. 80 del 17 marzo 2016 la Giunta ha modificato la deliberazione n. 59 del 02 marzo 2016;
- con riferimento alla figura del consigliere delegato di cui all'articolo 33, comma 8 bis dello [Statuto](#), come integrato ad opera della legge regionale 6 luglio 2015, n. 15, si evidenzia che con decreto n. 104 del 30 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 67 del 10 giugno 2016, il Presidente della Regione ha attribuito la funzione di consigliere delegato al consigliere regionale Mauro D'Acri al fine di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dell'attuazione, in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Con successivo decreto n. 110 del 13 giugno 2016, pubblicato sul BURC n. 75 del 11 luglio 2016, ha conferito la delega in materia di sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato al consigliere regionale Giovanni Nucera.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

La presente sezione del Rapporto fornisce un'ampia panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2016, emerge, in termini percentuali, un deciso decremento del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, mentre delle 40 leggi approvate durante l'anno 2015, il Governo ha provveduto ad impugnarne 3 (pari al 7,5% del totale), nell'anno 2016, delle complessive 47 leggi approvate, solo 2 sono state impuginate, per un valore percentuale pari al 4,25 % del totale¹.

Inoltre, il 2016 ha segnato un vero e proprio crollo delle ordinanze di rimessione adottate, via incidentale, dalla magistratura ordinaria e/o amministrativa su norme della legislazione regionale - non necessariamente afferenti l'annualità oggetto di esame, ma che, per completezza espositiva, si è ritenuto doveroso citare nella presente trattazione, le quali, dalle 6 registrate nel corso del 2015, si sono ridotte ad una soltanto.

Pertanto, sono stati analizzati i ricorsi promossi, in via principale², dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria del 2015 (§ 6.1), le ordinanze di rimessione adottate dal giudice *a quo* e che hanno incardinato i relativi giudizi in via incidentale (§6.2) ed, infine, le pronunce (§ 6.3) della Corte costituzionale (sentenze ed ordinanze) sui ricorsi di iniziativa governativa (§ 6.3.1), regionale (§ 6.3.2) e incidentale (§ 6.3.3).

Infine, la presente sezione quest'anno è stata ulteriormente implementata con l'aggiunta di schede riepilogative che rendono di più facile lettura il dato tecnico, rendendolo maggiormente accessibile al pubblico.

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

¹ I dati forniti nel Rapporto sulla legislazione regionale relativi all'anno 2015 sono stati aggiornati, in quanto le leggi regionali 20/2015 e 40/2015 sono state sì approvate al termine dell'annualità di riferimento, ma il relativo giudizio si è formalmente incardinato innanzi la Corte costituzionale solo nel 2016. Ne consegue che l'originario dato percentuale relativo al 2015, deve essere incrementato, passando dall'originario 2,5 % al 7,5 % del totale delle leggi approvate, mentre quello del 2016 si attesta al 4,25 %.

² Durante il 2016 non sono stati presentati ricorsi in via principale dalla Regione Calabria.

6.1.1 [Ricorso n. 9/2016](#) contro [l.r. 40/2015](#)

Con [ricorso n. 9/2016](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 26 febbraio 2016, ha impugnato gli articoli 5, 12, 13 e 14 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40](#) (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)), per asserita sussistenza di profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'articolo 117, commi 1 e 2, [Cost.](#).

In particolare:

- l'articolo 5, comma 1, lettera b), in materia di conferenze di copianificazione per la formazione, l'aggiornamento e la variazione dei piani territoriali delle regioni, province, comuni, prevede che tale conferenza si concluda con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tuttavia, essendo tale disposizione applicabile ai piani territoriali della Regione e quindi anche al piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico, essa contrasterebbe con gli articoli 135, 143 e 156 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), che, invece, prevedono la necessaria partecipazione dello Stato mediante l'elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica relativa alle aree e agli immobili sottoposti al vincolo paesaggistico, comportando così la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), [Cost.](#).

Inoltre, la norma ometterebbe di prevedere, nella formazione, la variazione e l'aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo della pianificazione paesaggistica congiunta, con il coinvolgimento del Ministero. Tale mancata (o non adeguata) partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, contrasterebbe, così, con l'articolo 145 e, quindi, con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), [Cost.](#), che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di paesaggio.

- L'articolo 12, comma 1, lettera k), prevede che l'eventuale accertato contrasto del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) alla legge o al Quadro territoriale regionale (QTR) a valenza paesaggistica sia disciplinato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 73 della [l.r. 19/2002](#).

- Allo stesso modo, l'impugnato articolo 13, statuisce che l'eventuale accertato contrasto del Piano strutturale comunale (PSC) alla legge o agli strumenti di pianificazione sovraordinata vigente, sia disciplinato nelle forme e con le modalità previste dal citato articolo 73.

Tale ultimo articolo, tuttavia, non prevede il coinvolgimento dei competenti organi ministeriali nell'esame della conformità degli strumenti attuativi alle disposizioni del QTR con valenza di piano paesaggistico.

- Analogamente l'articolo 14, che detta disposizioni per la semplificazione e la pianificazione territoriale, ometterebbe di considerare la necessaria partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla procedura di adeguamento degli strumenti paesaggistici alla pianificazione paesaggistica regionale.

Pertanto, gli articoli 12, 13 e 14 contrarebbero con l'articolo 145, comma 5, del [d.lgs. 42/2004](#), che è espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di paesaggio, con ciò violando l'articolo 117, secondo comma, lett. s), [Cost.](#).

Inoltre, gli articolo 12, comma 1, lettera i), e 13, comma 1, sarebbero affetti da incostituzionalità anche sotto un altro profilo.

Le suddette disposizioni regionali, difatti, introducono l'istituto del silenzio assenso in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS), la cui procedura, preliminare all'adozione di un piano, richiede che l'autorità competente - chiamata a compiere l'attività di valutazione ambientale - offra idonee garanzie di competenza tecnica e di specializzazione in materia ambientale, che devono essere rilasciate, ai sensi della [Direttiva 2001/42/CE](#) e dell'articolo 17- bis, comma 4, [legge 241/1990](#), con un apposito parere espresso.

Quindi, il diritto europeo impone agli Stati membri di prevedere che le risultanze della VAS siano acquisite in forma espressa, dovendo assicurare alle autorità che possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi, tutta la documentazione prevista dall'articolo 9 della Direttiva.

A livello nazionale, è previsto che il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche non trovi applicazione nei casi in cui *“disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi”* ([articolo 17-bis, comma 4, legge](#)

[241/1990](#)).

Il contrasto con la sopracitata normativa europea e nazionale, secondo la valutazione operata in sede di delibera di impugnativa governativa, integrerebbe, quindi, la violazione dell'articolo 117, primo comma e secondo comma, lett. s), [Cost.](#).

Con successiva deliberazione del 27 ottobre 2016, il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinunciare all'impugnativa, stante l'intervenuta modifica, a mezzo della [l.r. 28/2016](#), della [l.r. 19/2002](#), già incisa dagli impugnati articoli della [l.r. 40/2015](#), oltre che la mancata applicazione, nel loro tempo di vigenza, delle stesse disposizioni oggetto di gravame. Ad essa ha fatto seguito l'[ordinanza della Corte costituzionale n. 116/2017](#) che, facendo proprie le ragioni della rinuncia al ricorso governativa, stante l'intervenuta accettazione della stessa da parte della Regione Calabria, ha dichiarato estinto il ricorso n. 9/2016.

6.1.2 [Ricorso n. 12/2016](#) contro [l.r. 20/2015](#)

Con [ricorso n. 12/2016](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 15 gennaio 2016, ha impugnato gli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, lett. b); 4, comma 1, lett. b); 5; 7; 9, comma 1, lett. b); 10; 11, comma 1, lett. b), e 12 della [legge regionale 27 novembre 2015, n. 20](#), (Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)), proponendo questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 41 e 117, primo e secondo comma, lett. e), [Cost.](#).

In particolare, le norme censurate hanno modificato alcune disposizioni della sopracitata [l.r. 20/2015](#), disponendo che, in caso di somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore dell'attività extralberghiera dovrà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

Secondo l'assunto governativo, tali disposizioni determinerebbero una distorsione del mercato, a vantaggio delle sole aziende produttrici locali, in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, posto che la priorità riconosciuta ai prodotti calabresi integrerebbe una misura ad effetto equivalente al divieto delle restrizioni quantitative all'importazione, vietata dall'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ostacolando, di fatto, la libertà degli scambi intracomunitari, e, conseguentemente, integrando la violazione dell'articolo 117, primo

comma, [Cost.](#).

Inoltre, l'alterazione della concorrenza provocata dalla disciplina regionale si porrebbe, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), [Cost.](#), che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la tutela della concorrenza, e con l'articolo 41 [Cost.](#), poiché la restrizione della libertà di scelta dei propri fornitori da parte dei titolari delle imprese, andrebbe ad incidere sulla struttura dei costi dell'azienda e, per l'effetto, sul libero esercizio dell'attività economica privata.

La Corte Costituzionale, con [Ordinanza n. 223/2016](#) (cfr. § 6.3.3.6), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa con il [ricorso n. 12/2016](#), stante l'accertata tardività del suo deposito in cancelleria a cura del Governo, avvenuto oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione prescritto dall'articolo 31, comma 4, della [legge 11 marzo 1953, n. 87](#) (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

6.1.3 [Ricorso n. 35/2016](#) contro [l.r. 10/2016](#)

Con [ricorso n. 35/2016](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 10 giugno 2016, ha impugnato gli articoli 4 e 5 della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 10](#) (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche), per contrasto con gli articoli 32, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, [Cost.](#).

In particolare:

- l'articolo 4, nella parte in cui prevede che *“Non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria nell'esercizio, né a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), gli studi odontoiatrici che effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva”*;
- l'articolo 5, ove si stabilisce che *“E' soggetta ad autorizzazione sanitaria all'esercizio, con integrale applicazione del procedimento previsto dalla [l.r. 24/2008](#):*
 - a) l'attività volta ad erogare prestazioni odontoiatriche all'interno di ambulatori o di altre strutture sanitarie comunque non rientranti nella definizione di studio odontoiatrico di cui all'articolo 2;*
 - b) in via residuale, l'attività degli studi odontoiatrici che non rientra tra le prestazioni a minore invasività elencate nell'Allegato “B” alla presente legge, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4.”*

Entrambe le disposizioni regionali inciderebbero, dunque, sulla disciplina in materia sanitaria, nonostante la sottoposizione della Regione Calabria a Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e come tali, sarebbero incostituzionali sotto un duplice profilo.

Infatti, esse interferirebbero con le funzioni commissariali di cui alla punto 10), del mandato commissariale del 2015, in violazione dell'articolo 120, secondo comma, [Cost.](#); inoltre, tali disposizioni, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro, e in particolare dal "Programma 5" del Piano (approvato con decreto del Commissario *ad acta* n. 14 del 2 aprile 2015), riguardante le autorizzazioni e gli accreditamenti, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'articolo 2, commi 80 e 95, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), secondo cui gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano "sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro".

Da qui la violazione dell'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#), in quanto in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

Inoltre, la difesa erariale ha ravvisato un ulteriore motivo di censura, nella parte in cui essi prevedono che gli studi odontoiatrici che "effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva" non siano soggetti, né ad autorizzazione sanitaria, né a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La ritenuta generica formulazione dell'articolato, quindi, si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della [L. 23 ottobre 1992, n. 421](#)) che prevede la definizione di "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi".

E proprio con riferimento agli studi odontoiatrici, l'articolo 8-ter, comma 2, del [d.lgs. n. 502/1992](#) prevede che "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del

paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi

Ne consegue che le disposizioni regionali in esame, nel prevedere l'esclusione dall'autorizzazione sanitaria e dalla segnalazione certificata inizio attività per gli studi odontoiatrici che effettuino visite e/o prestazioni diagnostiche strumentali non invasive, senza indicare il livello di invasività in maniera generica, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di tutela della salute di cui alle citate disposizioni del d.lgs. 502/1992, violando, così, la materia di tutela della salute di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, [Cost.](#).

Con [sentenza dell'11 aprile 2017, n. 106](#), depositata l'11 maggio 2017, la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 10](#) (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività' specialistiche odontoiatriche), per violazione degli artt. 117, terzo comma, 120, secondo comma, [Cost.](#).

6.1.4 [Ricorso n. 37/2016](#) contro [l.r. 11/2016](#)

Con [ricorso introduttivo n. 37/2016](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del 10 giugno 2016, ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lett. b) e c), e l'articolo 3, comma 1, della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 11](#) (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), per contrasto con gli articolo 117, comma 3, e 120, [Cost.](#).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, pur prendendo atto di quanto definito dal Commissario *ad acta* con decreto 130 del 16 dicembre 2015, avente ad oggetto Linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle Aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria, autorizza il Consiglio regionale della Calabria ad istituire:

- alla lett. b), relativamente all'organizzazione dell'attività assistenziale, il Servizio delle professioni sanitarie (SPS);
- alla lett. c), il Servizio sociale professionale in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Sul punto, la difesa erariale ha evidenziato che il Commissario *ad acta* della Regione Calabria, con il sopracitato decreto commissariale, ha approvato, in relazione all'organizzazione dell'attività assistenziale, "*le linee guida per l'adozione degli atti aziendali delle Aziende del servizio sanitario della regione Calabria - modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 97/2013*", proprio allo scopo di fornire alle Aziende criteri condivisi per l'adozione dei singoli atti aziendali, nell'ambito dei quali potrà esplicarsi l'autonomia organizzativa di ciascuna azienda. Sulla base di tali linee guida, le singole aziende sanitarie potranno, così, istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e Servizio sociale professionale (SSP) conformemente all'articolo 7 della [legge n. 251/2000](#).

Da ciò consegue che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) e lett. c) della legge regionale in esame contrasterebbero con il citato decreto commissariale, in quanto avocano al Consiglio regionale una competenza delle aziende sanitarie il cui esercizio, invece, dovrebbe essere vagliato dalla struttura commissariale.

Conseguentemente, le disposizioni in esame sarebbero incostituzionali, per due ordini di ragioni.

Esse, *in primis*, andrebbero ad interferire con le valutazioni e i poteri del Commissario *ad acta*, con ciò violando l'articolo 120, [Cost.](#), stante la persistente sottoposizione della Regione Calabria al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

In secundis, perché, prevedendo i suddetti interventi in materia di organizzazione sanitaria, si sovrapporrebbero alle previsioni del predetto Piano di rientro e, in particolare, alle azioni di *governance* di cui al programma operativo 2013-2015, n. 10, (approvato in data 2 aprile 2015, con decreto del Commissario *ad acta* n. 14), con ciò contrastando con i principi fondamentali diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica sanitaria, di cui all'articolo 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano "*sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro*".

Da qui la violazione dell'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#), in quanto in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

Circa l'articolo 3, comma 1 della [l.r. 11/2016](#), di modifica dell'articolo 20, comma 3, della [legge regionale 7 agosto 2002 n. 29](#), esso interviene sulla durata dell'incarico commissariale prevedendo un ampliamento della durata in carica dei commissari

straordinari regionali, da sei mesi a dodici mesi, rinnovabile. Tale ampliamento, secondo la difesa erariale, contrasterebbe con il carattere temporaneo che, propriamente, caratterizza la gestione commissariale.

In via generale, infatti, il commissario straordinario regionale nelle aziende sanitarie ed in quelle ospedaliere viene nominato per ragioni di carattere del tutto eccezionale e per un tempo ben definito.

L'articolo 3, comma 1, in esame, invece, nel prevedere un ampliamento della durata del mandato commissariale per periodo così lungo (dodici mesi, rinnovabile) rischierebbe di assumere la connotazione di gestione ordinaria che, come tale, rientrerebbe nella competenza propria del direttore generale, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis del [d.lgs. 502/1992](#) e scelto secondo procedure ben definite, le quali, di fatto, risulterebbero eluse.

Da qui il contrasto della disposizione regionale con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all'articolo 3-bis del [d.lgs. 502/1992](#), con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#).

Con [sentenza del 23 maggio 2017, n. 190](#), depositata il 14 luglio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della [legge regionale 20 aprile 2016, n. 11](#) (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla [legge regionale 7 agosto 2002, n. 29](#)).

Inoltre, per ragioni di connessione, in applicazione dell'articolo 27 della [legge 11 marzo 1953, n. 87](#) (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della [l.r. 11/2016](#), limitatamente all'inciso “, *definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali*”, non impugnato nel ricorso introduttivo. Infine, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 3 della [l.r. 11/2016](#), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#).

6.2 Gli atti di promovimento in via incidentale

Con [ordinanza del 21 gennaio 2016, n. 105](#), la Corte di Appello di Catanzaro – Sez. lavoro -, nel procedimento promosso dalla Regione Calabria contro G.A., avente ad oggetto la richiesta di assunzione (richiesta in forza dell'articolo 10 della [legge regionale 26 luglio 1999, n.19](#), per come modificato dall'articolo 13, comma 1, della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#)) in capo alla appellata alle dipendenze della Regione Calabria, già contrattualizzata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Associazione di divulgazione agricola "Argessa Cia" a seguito dello scioglimento di quest'ultima, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale relative alla predetta normativa regionale, per contrasto con gli articoli 97 e 117, [Cost.](#).

Il soggetto appellante, fra i diversi motivi di impugnativa, difatti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa alla normativa regionale *de qua*, ritenendola in palese contrasto con il disposto di cui all'articolo 97 [Cost.](#), in quanto la stessa consentirebbe di instaurare rapporti di lavoro presso la pubblica amministrazione regionale prescindendo dal requisito del pubblico concorso.

Le norme regionali contestate, poi, non fornirebbero alcuna specificazione circa la sussistenza di eventuali requisiti fissati dalla Corte costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, ossia la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione.

Pertanto, il Collegio giudicante ha ritenuto di dover investire della questione di legittimità costituzionale la Consulta, ritenendo condivisibili i rilievi prospettati da parte ricorrente.

Inoltre, ha ritenuto rilevante la questione, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'articolo 10 cit. ad opera dell'articolo 1 della [legge regionale 15 novembre 2012, n. 58](#).

Difatti, la norma regionale abrogata, ritiene il Collegio, dovrà trovare applicazione nel giudizio di appello, stante il disposto dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari, posto che *"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*, sicché *l'eventuale sentenza declaratoria di illegittimità della norma (ora abrogata) non può essere inutiliter data, in quanto suscettibile di spiegare effetti immediati nel presente giudizio.*"

Tale giudizio è stato definito con [sentenza n. 248/2016](#) che formerà oggetto di trattazione nel prosieguo del presente lavoro (cfr. § 6.3.3.4).

6.3 Le pronunce della Consulta

Nel corso del 2016, la Corte costituzionale ha depositato sette sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi rispettivamente dal Governo ([sentenza n. 266](#)), dalla Regione Calabria (sentenza n. 110), ovvero in via incidentale (sentenze nn. 157, 186, 243, 248 e 269). Ad esse si affiancano due ordinanze, la n. 223 e la n. 238, con le quali la Consulta ha definito, in luogo di sentenza, due ricorsi promossi, in via principale, dal Governo.

- Le sentenze

6.3.1 Le sentenze della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2016, come anticipato, la Corte costituzionale ha depositato una sola sentenza che ha definito il [ricorso n. 71/2015](#) promosso avverso la [legge regionale 27 aprile 2015, n. 11](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Si tratta della [sentenza n. 266](#), depositata il 15 dicembre 2015, con la quale la Consulta ha ritenuto fondati i profili di illegittimità costituzionale rilevati in sede di impugnativa governativa relativi agli articoli 2 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14) e 5, comma 4, della sopra citata legge regionale, per contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 120, [Cost.](#).

Circa il contenuto delle norme impugnate, l'articolo 2 dettava misure per il contenimento della spesa per gli enti sub regionali, comprese le Aziende (ritenendosi incluse, quindi, le Aziende sanitarie) e gli altri enti dipendenti, ausiliari e vigilati dalla Regione; tali soggetti, dunque, erano tenuti a non superare il limite di spesa per il personale sostenuto nel 2014 (al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) e a ridurre la spesa per beni e servizi rispetto alla medesima annualità.

L'articolo 5, invece, fissava disposizioni in materia di prestazioni socio-sanitarie, disponendo che, nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento di bilancio ivi previsto, dovesse costituire limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, con conseguente blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio – sanitarie che avessero determinato spese eccedenti la

predefinita disponibilità di bilancio, il tutto fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

Entrambe le previsioni, secondo quanto prospettato nel ricorso introduttivo governativo, avrebbero dovuto raccordarsi al Piano di rientro dal disavanzo sanitario ancora persistente nella Regione Calabria, stante l'individuazione, fra gli interventi prioritari assegnati al nominato Commissario *ad acta*, proprio quelli di riassetto della rete di assistenza territoriale e di razionalizzazione e di contenimento, sia della spesa per il personale che per beni e servizi.

Tali norme avrebbero, dunque, potuto interferire con il mandato commissariale e le relative funzioni le quali, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, devono essere poste al riparo da ogni interferenza, anche solo potenziale, da parte degli organi regionali, pena il possibile conflitto con l'articolo 120 [Cost.](#).

Le disposizioni oggetto di impugnativa sarebbero state, poi, costituzionalmente illegittime per violazione dell'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#), in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, in quanto in contrasto con l'articolo 2, commi 80 e 95, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), che impone alle Regioni l'obbligo di rimozione dei provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

La Corte, nel ricostruire in via sintetica la normativa statale vigente in materia di donazione di organi e tessuti *post mortem*, ha concluso per un giudizio di fondatezza del proposto ricorso.

Difatti, la Consulta ha ribadito che la disciplina dei piani di rientro dai *deficit* di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, [Cost.](#): tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 2, commi 80 e 95, della sopracitata [legge 191/2009](#), in particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sicché - per le Regioni sottoscriventi degli accordi con lo Stato previsti dall'articolo 1, comma 180, della [legge 311/2004](#) - sono vincolanti gli interventi individuati dal piano di rientro ai fini del contenimento della spesa sanitaria e del ripianamento dei debiti.

Ne consegue che gli accordi tra Stato e Regioni finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti mediante "piani di rientro" (articolo 1, comma 180, della [legge n. 311 del 2004](#)), assicurano, da un lato, la partecipazione regionale alla

definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, vietano alla Regione di adottare unilateralmente - in via amministrativa o legislativa - misure con essi incompatibili. In caso di persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'articolo 120, secondo comma, [Cost.](#) consente, al fine di assicurare contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (articolo 32 [Cost.](#)), l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, le cui funzioni devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza regionale.

Entrambe le norme impugnate, quindi, finiscono per interferire con le sopracitate attività del Commissario *ad acta* posto che, la prima (articolo 2) ha una formulazione talmente ampia da potere includere le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale – non espressamente menzionate - a prescindere dalla loro qualificazione giuridica. Inoltre, la disposizione demanda *“alle linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale il compito di determinare l'esatta entità delle riduzioni di spesa riguardanti ciascun ente, incluse, dunque, le aziende sanitarie, rende manifesta una situazione di interferenza con le funzioni commissariali, potenzialmente idonea a ostacolare l'obiettivo risanamento del servizio sanitario secondo un disegno nazionale”*.

La seconda norma (articolo 5), nello stabilire un limite massimo all'assunzione di obbligazioni verso terzi e il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture sanitarie eccedenti, ha natura ambivalente in quanto *“dispone ad un tempo il divieto di oltrepassare una data soglia, ma altresì l'implicita autorizzazione a lambirla”*.

Secondo la Corte tale norma consentirebbe di ampliare il novero dei soggetti accreditati fino a che le relative spese non eccedano la disponibilità del bilancio, finendo anch'essa con interferire nell'ambito di intervento del Commissario *ad acta* del “riassetto della rete ospedaliera” (punto n. 4 della delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015).

6.3.2 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione

Nel corso del 2016, la Corte costituzionale con [sentenza n. 110](#), depositata il 5 aprile 2016, ha definito un solo ricorso (n. 14/2015) promosso in via principale dalla Regione

Calabria, oltre che dalle Regioni Abruzzo, Marche e Puglia³, avente ad oggetto l'impugnativa degli articoli 37 e 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), nelle parti in cui il legislatore statale avrebbe con tali norme esautorato, per ragioni da correlare alla contingente situazione economica del Paese, le competenze regionali in alcune materie ricadenti nella potestà concorrente.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 37 avrebbe imposto, in via unilaterale, l'attribuzione del carattere di interesse strategico, costituendo una priorità di interesse nazionale, ad una serie di impianti (gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale) e relative operazioni, attinenti la fase della redazione dei progetti e le opere connesse.

Veniva, poi, previsto che tale carattere fosse pure attribuito alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale (articolo 38, comma 1, [d.l. 133/2014](#)).

Tali articoli, secondo le ragioni prospettate nel ricorso introduttivo regionale, avrebbero comportato la sostanziale spoliatura delle competenze legislative regionali, nonché di quelle amministrative e regolamentari degli enti locali interessati, in quanto avrebbero consentito la realizzazione delle opere in questione, in deroga alle procedure di valutazione ambientale, non essendo rimasto alcun margine di valutazione sulle caratteristiche fisiche, morfologiche e geografiche dei singoli territori interessati.

Da qui il contrasto con gli articoli 117, terzo e quarto comma, [Cost.](#), e con l'articolo 118 [Cost.](#), ed in particolare con il principio di leale collaborazione e sussidiarietà, rispetto al quale ultimo, appunto, le esigenze di carattere unitario non escluderebbero, a priori, il coinvolgimento delle regioni nei sopracitati procedimenti.

Tale esclusione, in sé viziata per le ragioni sopra esposte, non sarebbe stata, tuttavia, assoluta, in quanto solo in una fattispecie indicata dall'articolo 52 *quinquies*, comma 5, del [DPR 327/2001](#) (infrastrutture lineari energetiche individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del

³ Come la Regione Calabria, anche le Regioni Abruzzo, Marche e Puglia, con ricorsi iscritti, rispettivamente al reg. ric. n. 2, n. 4 e n. 5 del 2015, hanno promosso, fra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, commi 1 e 2, lett. a), c) e c-bis) del d.l. 133/2014. Vertendo i quattro ricorsi sulle medesime disposizioni e su censure identiche, analoghe o collegate fra loro, la Corte costituzionale ha disposto la riunione dei relativi giudizi, mentre ha riservato a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale relative ad altre disposizioni del d.l. 133/2014.

[d.lgs. 164/2000](#)), sarebbe rimasta la previsione della preventiva intesa con le regioni interessate.

Tale ulteriore aspetto avrebbe finito con introdurre una ingiustificata discriminazione a seconda che i gasdotti fossero stati inclusi o meno fra quelli indicati nel sopraccitato articolo 9, con violazione dell'articolo 3 [Cost.](#).

Tale discriminazione avrebbe pure inciso sulla attività di pianificazione territoriale e di protezione civile, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché sulla tutela della salute, ossia su prerogative riconosciute a regioni ed enti locali anche da norme comunitarie, ed, in particolare, dall'articolo 9 della [legge 9 gennaio 2006, n. 14](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio) che assegna, ai livelli decentrati del territorio, la competenza a incidere sulle scelte nelle materie predette.

Per tali ragioni, la difesa regionale, ravvisava un ulteriore profilo di incostituzionalità, per contrasto con l'articolo 2 [Cost.](#), oltre che la violazione del principio di sussidiarietà e di quanto previsto dagli articoli 117, primo e terzo comma, e 118 [Cost.](#).

Inoltre, la normativa statale, nell'introdurre una procedura dettagliata per la risoluzione delle interferenze, fornendo un elenco dettagliato dei soggetti "interferenti", che, se interessati al passaggio di gasdotti, partecipano al procedimento di autorizzazione nelle quali fasi essi assumono un ruolo di preminenza rispetto alle regioni, finiva per incidere sulle competenze assegnate a tali enti dal [decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112](#) (Conferimento di funzioni amministrative dello stato alle regioni e enti locali), così realizzando una estrapolazione di tali materie dall'intesa che, invece, anche su di esse avrebbe dovuto essere raggiunta.

L'ulteriore norma nazionale affetta da profili di incostituzionalità veniva individuata nel comma 4 dell'articolo 38 del [decreto legge 12 settembre 2014, n. 133](#) (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), che assegna allo Stato le competenze amministrative nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legge, qualora tali procedimenti non fossero stati conclusi entro il termine del 31 marzo 2015.

Anche in questo caso, proprio perché si trattava di una scelta che interessa l'intera materia, - che non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti locali, se non il rilascio di un mero parere non vincolante da esprimere nel termine di trenta giorni decorsi

i quali si intende comunque acquisito -, rendeva ancora più evidente il contrasto con l'articolo 117, terzo, quarto e quinto comma, e con gli articoli 118 e 120 [Cost.](#).

La Consulta, pronunciandosi con la sentenza in esame, ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo, stante il deposito tardivo della deliberazione di ratifica da parte della Giunta regionale nei confronti del ricorso promosso dal solo Presidente della Regione, deposito intervenuto oltre il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex articoli 32, comma 3, e 31, comma 4, della [legge 87/1953](#).

Inoltre, ha ritenuto, comunque, infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte nei restanti ricorsi promossi dalla Regioni indicate in premessa.

6.3.3 Le sentenze della Consulta su giudizi di natura incidentale

6.3.3.1 [Sentenza n. 157](#) relativa alla [l.r. 15/2014](#)

Con sentenza n. 157, depositata il 1° luglio 2016, la Corte costituzionale ha definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con le ordinanze nn. 319, 320 e 321 del 2015 nei giudizi promossi, rispettivamente, da S.P., C.F. e G.B. nei confronti della Regione Calabria, nonché di alcuni controinteressati, per ottenere l'annullamento della nota della Regione Calabria del 25 agosto 2014, recante al suo oggetto "[Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15](#), decadenza", nonché degli atti ivi indicati.

Con esse il G.A. aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della [legge regionale 11 agosto 2014, n. 15](#) (Modifica della [legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale ed del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento agli articoli 97, 98 e 123 [Cost.](#), all'articolo 18 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

In tutti i giudizi sopra citati, i ricorrenti prospettavano la questione di legittimità costituzionale della [l.r. 15/2014](#), in applicazione della quale era stata dichiarata, a mezzo della nota regionale oggetto di impugnativa, la decadenza degli stessi dalla carica di componenti il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ed erano stato nominati altri soggetti, oggi controinteressati, in applicazione della citata legge regionale.

Il giudice *a quo*, in tutti i distinti giudizi, aveva ritenuto che le censure mosse dai ricorrenti riguardassero l'intera [l.r. 15/2014](#), la quale era stata approvata dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, ossia in quell'arco temporale durante il quale gli organi nominati a tempo per coprire uffici rimangono, benché scaduti, in carica, ma con funzioni depotenziate, fino all'insediamento dei successori.

Con la sentenza in esame, la Consulta, nel premettere la ricostruzione dell'*iter* storico della vicenda, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe, ritenendo valide le ragioni di urgenza le quali sussistono non solo nel caso si debba adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche quando si voglia evitare il rischio di una pronuncia *“ove si ritenga – e si è visto non a torto – che le argomentazioni del giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione.”*.

6.3.3.2 [Sentenza n.186/2016](#) relativa alla [l.r. 15/2008](#)

La Corte costituzionale con sentenza [n. 186/2016](#), depositata il 20 luglio 2016, ha definito il giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 50, comma 4, della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)), promosso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con [ordinanza del 27 novembre 2015, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2016](#), nel procedimento vertente tra l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e S. F., in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), [Cost.](#).

In particolare, la norma regionale impugnata prescrive, con riguardo al rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale ed in relazione al recupero delle quote rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, l'applicazione dell'[Accordo integrativo regionale \(AIR\) del 16 settembre 2006](#), il cui articolo 12, punto 3, impedisce all'amministrazione sanitaria, in caso di comunicazione al medico avvenuta oltre l'anno del trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, - come nella fattispecie all'esame del Giudice di Appello - di ripetere più di dodici quote mensili.

Secondo la Consulta, quindi, la norma regionale *de qua* è affetta da illegittimità

costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), [Cost.](#), posto che tale disposizione conferisce rango legislativo ad una previsione della contrattazione collettiva decentrata ([Accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale - A.I.R. - del 16 settembre 2006](#) che impedisce all'amministrazione, in caso di comunicazione dell'evento al medico avvenuta oltre l'anno, di ripetere più di dodici quote mensili). Tale ultima è pure affetta da nullità e disapplicabile, in quanto in contrasto con la pertinente legislazione (articoli 8 del [d.lgs. 502/1992](#) e 40 del [d.lgs. n. 165/2001](#)) e contrattazione collettiva nazionale.

Difatti, nella predetta legislazione nazionale si esprime la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile alla quale può essere ricondotta, secondo l'assunto della Corte, oltre che la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici "contrattualizzati" e del relativo trattamento economico, anche quella del rapporto dei medici convenzionati, ascrivibile alla cosiddetta "parasubordinazione".

In particolare, l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 non detta limiti alla ripetibilità delle quote e non consente deroghe alla generale disciplina dell'indebito oggettivo (articolo 2033 cod. civ.).

Invece, la disposizione impugnata risulta estranea alla competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto la disciplina dei limiti ai recuperi di quote corrisposte *sine titolo* ai medici di medicina generale non risulterebbe riconducibile alla organizzazione del servizio sanitario o delle sue strutture, così ponendosi in evidente contrasto con il parametro invocato.

Ciò in quanto incide su un punto fondamentale della fase esecutiva del rapporto in convenzione, perché va ridisegnare i diritti ed i doveri delle parti relativamente alla percezione ed al trattenimento di compensi non dovuti, concernenti assistiti nel frattempo deceduti o trasferiti in altra sede.

L'aver recuperato la clausola nulla e inapplicabile dell'AIR attraverso una prescrizione legislativa regionale assunta in assoluta carenza di competenza, determina di per sé l'illegittimità costituzionale della norma, che frustra l'esigenza di regolazione uniforme dei rapporti convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale, introducendo un meccanismo derogatorio del generale istituto dell'indebito civile.

Pertanto, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 50 comma 4 della [l.r. 15/2008](#), ritenendo assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all'articolo 3, primo comma, [Cost.](#).

6.3.3.3 [Sentenza n. 243](#) relativa alla [l.r. 19/2014](#)

La Consulta con [sentenza n. 243, depositata il 22 novembre 2016](#), ha definito il giudizio di legittimità costituzionale relativo al giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della [legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 \(Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale\)](#), promosso con [ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n.149 del registro ordinanze 2015 dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria](#) nel procedimento vertente tra W. F. e la Regione Calabria ed altri.

In particolare, la Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando costituzionalmente illegittima la norma regionale impugnata per violazione dell'articolo 123 Cost., in relazione all'articolo 18 dello [Statuto regionale](#), per la parte in cui elimina il rinvio (contenuto nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della [legge elettorale regionale n. 1 del 2005](#)) all'intero articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 1/1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

Difatti, la disposizione censurata dal TAR Calabria rientra tra quelle adottate dal Consiglio regionale nel periodo di *prorogatio*, ossia quell'arco temporale durante il quale il Consiglio regionale è tenuto a limitare i contenuti dei provvedimenti legislativi a quelle disposizioni che appaiano "indifferibili e urgenti" al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario.

Nello specifico, l'intervento legislativo risultava necessitato onde adeguare la legge elettorale calabrese ai rilievi formulati dal Governo con il ricorso n. 59/2014 e scongiurare, così, il pericolo di invalidazione delle imminenti elezioni regionali. Proprio tale obiettivo ha consentito di far ravvisare alla Corte il carattere necessario e indifferibile - e dunque la legittimità - dell'intervento dell'organo legislativo in *prorogatio* esclusivamente avuto riguardo alle modifiche direttamente finalizzate a conformare la legge elettorale regionale alle censure governative.

Queste ultime, tuttavia, contestavano la possibilità di seggi consiliari aggiuntivi oltre il numero massimo stabilito dall'articolo 14 del [decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): per adeguarsi ad esse, infatti, sarebbe stato sufficiente eliminare il rinvio all'ultimo periodo del citato articolo 5, comma 1, che consente il ricorso al seggio aggiuntivo per la nomina a

consigliere regionale del candidato classificatosi secondo alle elezioni per la carica di Presidente della Giunta.

Invece, la disposizione censurata ha eliminato il rinvio all'intero articolo 5, comma 1, con la conseguenza di sopprimere la previsione dell'assegnazione del seggio consiliare al candidato c.d. miglior perdente, la quale, essendo estranea agli interventi resi necessari dai rilievi governativi, doveva rimanere sottratta ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*.

Da qui, la pronuncia di incostituzionalità della norma regionale oggetto di gravame per contrasto con i parametri costituzionali invocati in ordinanza di rimessione, rimanendo, invece, assorbita, la censura relativa all'articolo 117, primo comma, [Cost.](#), in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU.

6.3.3.4 [Sentenza n. 248](#) relativa alla [l.r. 19/1999](#)

La Consulta con [sentenza n. 248, depositata il 25 novembre 2016](#), ha definito il giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 10, comma 2, della [legge regionale 26 luglio 1999, n. 19](#) (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#) (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)), promosso, con [ordinanza del 21 gennaio 2016, iscritta al n. 105](#) del registro ordinanze 2016, dalla Corte d'appello di Catanzaro, Sezione lavoro, nel procedimento vertente tra la Regione Calabria e A.G..

La disposizione censurata prevede che “[n]el caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria”.

L'articolo oggetto di censura, quindi, per come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della [l.r. 22/2007](#) - e interpretato autenticamente dall'articolo 42, comma 4, della [l.r. 15/2008](#) - pur se abrogato dall'articolo 1, comma 1, della [l.r. 58/2012](#), risulta comunque applicabile *ratione temporis* nel giudizio principale incardinato innanzi al giudice *a quo*.

Secondo la Consulta, quindi, esso viola la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (articolo 97, comma

quarto, [Cost.](#)), poiché dispone il sub ingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le disciolte associazioni di divulgazione agricola (di cui è pacifica la natura privatistica) e i loro dipendenti senza alcuna forma di selezione concorsuale, né indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga alla regola concorsuale per l'accesso alla pubblica amministrazione.

Tale regola va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati ad enti pubblici, essendo eventuali deroghe giustificate da una specifica esigenza di interesse pubblico, non potendo bastare a tal fine, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello della Regione ad avere il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite ad enti disciolti.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della [l.r. 19/1999](#), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della [l.r. 22/2007](#), per violazione dell'articolo 97, comma quarto, [Cost.](#).

6.3.3.5 [Sentenza n. 269](#) relativa alla [l.r. 12/2005](#)

La Consulta con [sentenza n. 269, depositata il 15 dicembre 2016](#), ha definito il giudizio di legittimità costituzionale relativo all'articolo 1, comma 1, della [legge regionale 3 giugno 2005, n.12](#) (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con [ordinanza del 21 maggio 2015, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 2015](#), in riferimento agli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione, nell'ambito di un giudizio promosso da L.M. nei confronti della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Dipartimento controlli istituito presso l'Assessorato alle attività produttive della Regione Calabria.

Il ricorso risultava promosso per ottenere, in primo luogo, l'annullamento della nota n. 23042/SIAR del 26 gennaio 2015, con cui la Regione Calabria, tramite il Dipartimento controlli, comunicava l'avvio del procedimento relativo alla presa d'atto della decadenza della nomina di L.M. quale presidente di Fincalabra spa.

Veniva chiesto, anche, l'annullamento della successiva deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2015 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Calabria, con la quale era stata avviata la selezione pubblica volta alla «ricostituzione delle nomine» degli organi decaduti di competenza della Presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa e comunque del provvedimento implicito di decadenza e di quello di presa d'atto della

stessa, sottesi alla deliberazione n. 9/2015, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente «alla permanenza, anche quale conferma», nella carica di presidente del consiglio d'amministrazione di Fincalabra spa.

La decisione amministrativa impugnata fondava la sua *ratio* sull'applicazione della norma oggetto di gravame, la quale prevede una sorta di *spoils system* regionale al momento (*rectius* "alla data") della proclamazione del Presidente della Giunta regionale.

Secondo la valutazione operata dalla Consulta, l'articolo 1, comma 1, della [l.r. 12/2005](#) (che collega all'avvicinarsi degli organi politici regionali la decadenza automatica degli organi di vertice delle società controllate o partecipate dalla Regione indipendentemente dalle modalità di esecuzione dell'incarico) è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 97 [Cost.](#), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

Difatti, il presidente di Fincalabra spa, pur se nominato fiduciariamente, è una figura tecnico-professionale, non titolare di funzioni di collaborazione all'elaborazione di indirizzi politici, ma di funzioni gestionali e di esecuzione.

Questi è responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione ed indirizzo deliberati dagli organi di governo della Regione, e non risulta collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da far ritenere determinante la sua personale consonanza agli orientamenti politici degli stessi.

Sulla scorta di tali argomentazioni, tale figura non rientra, secondo la Consulta, tra quelle alle quali, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, possono essere applicati, meccanismi di *spoils system* come quello introdotto dalla norma censurata dal TAR Calabria, senza che ciò possa escludere la violazione dell'articolo 97 [Cost.](#).

Nello specifico, quindi, disposizioni di legge che prevedano meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo, non sono compatibili con l'articolo 97 [Cost.](#), ove tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che (come nel caso dei direttori generali delle ASL o di altri enti regionali) comportino l'esercizio di funzioni amministrative di attuazione dell'indirizzo politico, pur se tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni.

Da qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della [l.r.12/2005](#) nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.

- Le ordinanze

6.3.3.6 [Ordinanza n. 223/2016](#) relativa alla [l.r. 20/2015](#)

Con [l'ordinanza n. 223, depositata il 12 ottobre 2016](#), la Corte costituzionale ha definito il giudizio relativo al ricorso n.12/2016, promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed avente ad oggetto l'impugnativa degli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della [legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20](#), recante «Modifica e integrazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

La Corte, in particolare, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per tardività del deposito dell'atto notificato in cancelleria a cura del Governo, ossia oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione prescritto dall'articolo 31, quarto comma, della [legge 11 marzo 1953, n. 87](#) (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

6.3.3.7 [Ordinanza n. 238/2016](#) su delibera legislativa statutaria 3 giugno 2014 n. 393

Con [l'ordinanza n. 238 depositata il 10 novembre 2016](#), la Corte costituzionale ha definito il giudizio relativo al ricorso n. 54/2014, promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed avente ad oggetto l'impugnativa dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante “Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^a deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione – Modifiche ed integrazioni alla [Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria)”.

La Corte, in considerazione della intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della successiva accettazione della predetta rinuncia a cura della costituita Regione Calabria, ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

APPENDICE

ALLEGATO 1

Tabelle di sintesi delle leggi regionali approvate nel 2016

Ordinamento istituzionale - Personale e amministrazione		
<p><u>Legge regionale 9 febbraio 2016 , n. 1</u></p> <p>Modifiche alla l.r. 24 dicembre 2015, n.29 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 8/2/2016)</i></p> <p>La legge è volta a superare le criticità ed i rilievi rappresentati, a titolo di leale collaborazione, dal Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla l.r. 29/15, di cui modifica gli articoli 1 e 3 e abroga l'articolo 2.</p> <p>Per effetto della modifica, è previsto che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza, con apposito regolamento, provvedano alla definizione di criteri e forme di incentivo per risolvere anticipatamente e consensualmente il rapporto di lavoro del personale di ruolo della regione, garantendo parità di trattamento, senza oneri di spesa aggiuntivi, a carico degli istituti previdenziali, e nel rispetto della normativa statale.</p>	PL	117/X
	Iniziativa	Consigliere regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	No
	Audizioni	No
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BURC n. 12 del 10 Febbraio 2016

**I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "Banche dati e documentazione", indi "Leggi regionali" e l'anno di riferimento*

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 12 Febbraio 2016, n. 2

Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria

(Approvata nella seduta del 8/2/2016)

La legge, riconosciutane la necessità, per la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, di costituire il Registro Tumori della Calabria, quale strumento importante di valutazione e studio delle patologie oncologiche, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, il Centro di coordinamento della rete dei registri di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo-Valentia e Reggio Calabria.

PL	36/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	4
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	263
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	207
Pubblicata	BURC n. 14 del 15 febbraio 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Lavoro

<p><u>Legge regionale 13 gennaio 2016, n. 3</u></p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 8/2/2016)</i></p> <p>La legge, modificando in parte la l.r. 13/2012 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) punta, da un lato, ad incentivare le imprese che intendono fare emergere il lavoro irregolare, dall'altro, a potenziare l'attività ispettiva e di controllo, riducendo altresì i costi legati al funzionamento del CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione), ai cui componenti è riconosciuto il diritto al solo rimborso delle spese sostenute. Uno degli aspetti maggiormente rilevanti attiene alla previsione della responsabilità sociale delle imprese e all'istituzione dell'ORCES (Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa).</p>	PL	61/X
	Iniziativa	Consigliere regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	No
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	187
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	99
	Publicata	BURC n.14 del 15 febbraio 2016

Ordinamento istituzionale – Altro

Legge regionale 12 Febbraio 2016 n. 4

Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria, dei suoi enti strumentali e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari.

(Approvata nella seduta del 8/2/2016)

La legge disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici, nonché al fine di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni.

I gruppi di interesse particolare sono individuati in: associazioni, fondazioni, ancorché non riconosciute, comitati con finalità temporanee, gruppi, società e persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica. E' istituito presso la Regione Calabria il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, suddiviso in due sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi

L'attuazione della presente legge non reca alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione.

PL	62/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Prima Commissione
Sedute	3
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	184
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	117
Publicata	BURC n.14 del 15 Febbraio 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 5

Modifiche alle leggi regionali n. 10/2000 e n. 66/2012 e gestione transitoria degli acquedotti rurali.

(Approvata nella seduta dell'8/2/2016)

La legge è finalizzata al completamento della procedura di liquidazione dell'ARSSA, già prevista dal 2007, ed introduce modifiche alle ll.rr. 10/2000 e 66/2012, prevedendo che la gestione liquidatoria sia incardinata all'Arsac, quale "gestione stralcio", e chiarendo che permane, tra i due enti, distinzione economica e finanziaria.

È quindi disposta la costituzione di una struttura operativa, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio, destinato solo al soddisfo dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei costi di funzionamento e l'affidamento temporaneo della gestione degli acquedotti rurali ai consorzi di bonifica competenti per territorio.

Si introducono inoltre modifiche in materia di gestione dei beni immobili e dei terreni agricoli.

DL	87/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	106
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	21
Pubblicata	BURC n. 14 del 15 febbraio 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 6

Modifiche alle leggi regionali n. 15 dicembre 2015 e n. 27 e 30 dicembre 2015, n. 32.

(Approvata nella seduta del 16/02/2016)

La legge abroga l'articolo 6 della l.r. 27/2015 "Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017" e, coerentemente, sopprime dall'articolo 6 della l.r. 32/2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018", il riferimento all'abrogato articolo 6, l.r. 27/2015. L'intervento modificativo si è reso opportuno per evitare, nell'ottica della leale collaborazione, rischi di impugnativa governativa, dal momento che il MEF, in relazione all'articolo abrogato, ha evidenziato una possibile interferenza con la disciplina armonizzata di bilanci pubblici.

DL	119/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	7
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	BURC n. 16 del 19 febbraio 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Altro

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 7

Modifiche alle leggi regionali n. 54/2013 e n. 33/2015

(Approvata nella seduta del 16/02/2016)

La legge sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 54/2013: "Accelerazione della definizione di procedimenti agevolati", prevedendo l'esenzione per le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o europei, che abbiano già completato e collaudato gli investimenti, dal rispetto di alcuni obblighi e prescrizioni, e abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 33/2015 "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54".

PL	122/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
Numero giorni iter effettivo (Calcolato dalla data di trattazione)	/
Publicata	BURC n. 16 del 19 febbraio 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 8

Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione rifiuti

(Approvata nella seduta del 16/02/2016)

La legge, per garantire la tutela giuridica dell'ambiente ed in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", sospende, per la durata di un anno, il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti nel e sul suolo calabrese, nonché i procedimenti di valutazione ambientale".

DL	121/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	/
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	BURC n. 16 del 19 febbraio 2016

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 9

Modifiche ed integrazioni all'articolo 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante: "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum".

(Approvata nella seduta del 23/02/2016)

La legge interviene sulla disciplina del referendum consultivo obbligatorio previsto nell'ipotesi di fusione, nuova denominazione e mutamenti circoscrizionali di Comuni, eliminando il quorum partecipativo richiesto per la validità della consultazione.

In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 44 della l.r. 13/1983, avente ad oggetto la proclamazione dei risultati degli eletti, la norma in esame stabilisce che la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi dell'intero bacino elettorale validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

L'intervento modificativo è finalizzato ad agevolare i processi di aggregazione dei Comuni calabresi, soprattutto nel caso di piccoli centri ad elevata la percentuale di residenti all'estero, dove la soglia del quorum risulterebbe penalizzante.

DL	90/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Prima Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	113
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	72
Publicata	BURC n. 24 del 2 marzo 2015

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 10

Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche.

(Approvata nella seduta del 19/04/2016)

La legge ha lo scopo di dare concreta attuazione al disposto dell'art. 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di rilascio dell'autorizzazione sanitaria per gli studi odontoiatrici, nonché di fissare una disciplinata atta a introdurre elementi di chiarezza nel quadro normativo relativo alla predetta materia, considerata la situazione di incertezza determinatasi in virtù della coesistenza di fonti normative, statali e regionali, eterogenee e di contraddittoria formulazione.

Il testo contiene una disciplina normativa di completamento che procede a classificare le diverse tipologie di studi odontoiatrici e ne stabilisce il relativo regime autorizzatorio, definendo in particolare il procedimento e le modalità per l'avvio dell'attività, nonché i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per l'esercizio dell'attività libero professionale.

DL	130/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	3
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	27
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	21
Pubblicata	BURC n. 47 del 21 aprile 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 11

Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.

(Approvata nella seduta del 19/04/2016)

La legge si prefigge di utilizzare nel modo più efficiente il Servizio infermieristico attraverso la programmazione, l'organizzazione, la gestione, il coordinamento dello stesso e la formazione delle risorse umane.

A tal fine, il testo normativo prevede:

- il recepimento della legge n. 251/2000, recante la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- l'istituzione del Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e del Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- l'adozione di un regolamento da parte della Giunta regionale, di concerto con il Dipartimento Tutela della Salute e con il Commissario ad acta, finalizzato a promuovere la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle sopracitate professioni sanitarie.

PL	51/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	5
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	301
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	214
Pubblicata	BURC n. 47 del 21 aprile 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 12

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori della popolazione della Regione Calabria).

(Approvata nella seduta del 19/04/2016)

Legge interviene sulla l.r. sopra titolata, modificandone l'articolo 1 al comma 1, ed introducendo il comma 1 bis, e l'articolo 3 bis, per consentire un adeguamento alla normativa statale in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

PL	136/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	6
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	BURC n. 47 del 21 aprile 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 20 aprile 2016, n. 13

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 e alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32.

(Approvata nella seduta del 19/04/2016)

La legge elimina il riferimento alla l.r. 8/2002 di contabilità regionale contenuto negli articoli 1 e 6 della l.r. 31/2015 e negli articoli 7 e 8 della l.r. 32/2015, introducendo contestualmente il riferimento al d.lgs 118/2011, al fine di superare le criticità evidenziate dal Governo in sede di esame delle predette norme regionali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti segnalato che il riferimento alla l.r. 8/2002 interferisce con la normativa sull'armonizzazione dei bilanci prevista dal d.lgs. 118/2001 che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Cost., rappresenta l'unica disciplina dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio cui le Regioni devono fare diretto riferimento, in ossequio alla competenza esclusiva dello Stato.

DL	132/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	25
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
Pubblicata	BURC n. 47 del 21 aprile 2016

Ordinamento istituzionale – Enti locali e decentramento

<p><u>Legge regionale 29 giugno 2016, n. 14</u></p> <p>Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 23/06/2016)</i></p> <p>Al fine di favorire il processo di costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria e nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino delle funzioni amministrative fra i vari livelli territoriali in applicazione di quanto previsto dalla legge 56/2014 (c.d. legge <i>Delrio</i>), la legge regionale in oggetto stabilisce che tutte le funzioni di cui alla l.r. 14/2015 (<i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56</i>) restino temporaneamente assegnate alla Provincia di Reggio Calabria che continua a svolgerle con il relativo personale e con l'impegno della Regione a trasferire le necessarie risorse finanziarie.</p>	DL	99/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	5
	Audizioni	Si
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	203
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	154
	Publicata	BURC n. 71 del 29 giugno 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 15

Modifiche alla legge regionale 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

(Approvata nella seduta del 23/06/2016)

La legge in oggetto, attraverso la modifica dell'articolo 14 della l.r. 17/2005, interviene sull'istituto delle autorizzazioni provvisorie per le attività inerenti i servizi di balneazione, al fine di salvaguardare il comparto turistico dei territori interessati.

In particolare, la nuova disciplina prevede che, nelle more dell'adozione dei Piani Comunali di Spiaggia (PSC), nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, i Comuni possono rilasciare, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS.

PL	Abb. 134 – 135/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	70
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	51
Publicata	BURC n. 71 del 29 giugno 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 16

Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. - Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge modifica la L.R. sopra titolata, sostituendo il comma 3 dell'articolo 14 ed alcune parole del comma 2 dell'articolo 17. Le modifiche sono rese necessarie per specificare che gli enti territoriali si identificano con le amministrazioni comunali e per differire il termine del regime transitorio, consentendo l'adeguamento delle strutture tecniche regionali, cui compete l'attività in materia di edilizia sismica, e conseguenti modifiche nonché gli adeguamenti per consentire lo svolgimento nei termini dell'attività istruttoria.

PL	154/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	/
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
Pubblicata	BURC n. 71 del 29 giugno 2016

Finanza regionale – Contabilità regionale

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 17

Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39 (Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotone):

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge, modificando la l.r. 39/2015 al cui articolo 3 viene sostituito il comma 2, autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio, per come previsto dall'articolo 39, comma 10, d.lgs. 118/2011.

DL	141/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di Merito	Prima Commissione
Sedute	1
Audizioni	/
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	60
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
Pubblicata	BURC n. 71 del 29 giugno 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Attribuzione all'Azienda Calabria Verde della funzione di supporto alla Protezione civile regionale)

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La presente legge modifica l'articolo 4 (Funzioni ed organi dell'Azienda Calabria Verde) della l.r. 25/2013 "Istituzione dell'Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna" al cui comma 1 viene aggiunta la lettera d bis) che dispone per il personale dipendente attività di supporto alla Protezione civile.

DL	72/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	241
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	71
Pubblicata	BURC n. 74 del 6 luglio 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 19

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della l. r. 25/2013, ove era previsto che il personale transitato dall'AFOR in liquidazione passasse "in un ruolo regionale a parte", conservando l'originario regime contrattuale.

La *ratio* della predetta modifica risiede nella circostanza secondo cui il previsto ruolo separato non è mai stato istituito ed, in ogni caso, mal si concilia con i limiti posti dalla normativa in materia di spesa per il personale.

DL	144/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	56
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
Pubblicata	BURC n. 74 del 6 luglio 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 20

Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia).

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge in oggetto modifica gli articoli 4 e 7 della l.r. 15/2013, al fine di includere, tra i servizi dedicati alla prima infanzia (0-3 anni), quello della cd. *Tagesmutter* (termine tedesco che può tradursi in “mamma di giorno”), quale servizio complementare al nido d’infanzia che consente alle famiglie di affidare i propri figli, in modo stabile e continuativo, a operatori educativi appositamente formati, perché forniscano educazione e cura a uno o più bambini presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

L’intervento normativo prevede altresì la modifica dell’articolo 23 della citata norma, allo scopo di prorogare al 30 giugno 2018 il termine per l’adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, che intendano proseguire l’attività di erogazione dei servizi.

PL	Abb. 97-127/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	2
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	119
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	102
Pubblicata	BURC n. 74 del 6 luglio 2016

Finanza regionale – Tributi

<p><u>Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21</u></p> <p>Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/6/2016)</i></p> <p>La legge, per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, prevede la possibilità di rateizzare i debiti tributari, definisce modalità e termini per accedere a detta rateizzazione ed abroga tutte le disposizioni di legge o regolamenti regionali che la contrastano.</p>	PL	146/X
	Iniziativa	Consigliere regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	No
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	54
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	54
	Pubblicata	BURC n.74 del 6 luglio 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 22

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole).

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge in oggetto intende adeguare il testo normativo della l.r. 14/2009 alla riallocazione delle funzioni amministrative delle province, conseguente alla legge 56/2014 (c.d. legge Delrio) ed alla successiva l.r. 14/2015, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56".

L'intervento normativo modifica gli articoli da 12 a 17, nonché gli artt. 19 e 31 della l.r. 14/2009; in particolare, sopprime gli elenchi provinciali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica e li sostituisce con un unico elenco regionale e, contemporaneamente, prevede un'unica commissione regionale in luogo delle precedenti commissioni provinciali. Dalle suindicate disposizioni viene inoltre eliminato ogni riferimento alle province, che è sostituito dall'indicazione della competenza regionale.

DL	126/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	119
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
Publicata	BURC n. 74 del 6 luglio 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 23

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive).

(Approvata nella seduta del 28/06/2016)

La legge in oggetto modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 10/2001, relativi alla certificazione di idoneità o di non idoneità per l'attività sportiva, rispettivamente, agonistica (comma 3) e ludico-motoria e non agonistica (comma 4), al fine di implementare i centri deputati al rilascio delle predette certificazioni. L'intervento modificativo consente infatti il coinvolgimento diretto dei Centri di Medicina dello sport convenzionati con la Federazione medico sportiva (FMSI) del Centro nazionale olimpico italiano (CONI), per agevolare la produzione delle certificazioni, senza aggravio per il Servizio sanitario regionale.

.

PL	77/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	284
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	246
Publicata	BURC n. 74 del 6 luglio 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 24

Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

(Approvata nella seduta del 01/08/2016)

La legge, che ha la finalità di accelerare la conclusione delle procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse con l.r. 25/2013, consente al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane di utilizzare le poste attive di una comunità per estinguere le poste passive di altre comunità entro il termine di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi. Inoltre viene abrogato l'articolo 4 della l.r. 30/2015 "Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali".

DL	156/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	32
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	7
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 25

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Approvata nella seduta del 01/8/2016)

Il d.lgs. 118/20011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna e acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 118/2011, articolo 73, comma 1, lett. a) ed e), la legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, per come descritti nelle allegate tabelle 2 e 3. La Giunta regionale è quindi autorizzata ad apportare variazioni di bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi previsti.

DL	161/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	19
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 26

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Approvata nella seduta del 01.08.2016)

La legge apporta variazioni di tipo compensativo al bilancio di previsione finanziario 2016-2018, prevedendo la riduzione delle disponibilità di alcune autorizzazioni di spesa disposte a valere sulle risorse autonome regionali e la destinazione delle medesime risorse a nuove esigenze sorte successivamente all'approvazione del predetto bilancio.

DL	162/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	18
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Ordinamento istituzionale – Altro

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 27

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

(Approvata nella seduta del 01/08/2016)

La legge è finalizzata ad adeguare la previsione normativa sulla composizione del collegio sindacale di Fincalabra s.p.a. alla vigente disciplina in materia di organi sindacali delle società per azioni, contenuta nel Codice civile.

L'intervento modificativo, riguardante l'articolo 3 della l.r. 9/2007, rubricato "*Riforma di Fincalabra s.p.a.*", stabilisce che, oltre ai membri effettivi, fanno parte del collegio sindacale due membri supplenti, e non uno solo, come precedentemente previsto.

Pdl	164/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Prima Commissione
Sedute	/
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 28

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Regione Calabria).

(Approvata nella seduta del 01.08.2016)

La legge interviene preliminarmente su alcune modifiche alla l.r. 19/2002, apportate dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, che hanno formato oggetto di ricorso del Governo alla Corte Costituzionale, al fine di neutralizzare le censure di illegittimità sollevate.

Introduce, inoltre, una più puntuale precisazione delle caratteristiche della pianificazione “a consumo di suolo zero”, in particolare definendone il concetto e prevedendo la possibilità di ricorrere ad interventi di compensazione ambientale.

Sono state, infine, previste ulteriori modifiche ordinamentali nelle procedure di pianificazione, dirette a semplificare i relativi passaggi procedurali.

DL	160/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	3
Audizioni	SI
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	18
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Trasporti

Legge regionale 5 agosto 2016, n. 29

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

(Approvata nella seduta del 01/08/2016)

L' art. 1 della legge in oggetto è composto da un unico comma, suddiviso in lettere contraddistinte dalla a) alla p), ciascuna delle quali introduce puntuali modifiche alla l.r. 35/2015 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

Le lettere n) ed o) riguardano abrogazioni di norme rese necessarie a seguito dei rilievi mossi dal Governo, al fine di evitare la successiva fase di contenzioso costituzionale.

Le lettere f), h) ed m) recano disposizioni di natura strettamente finanziaria, prevedendo la possibilità, in luogo dell'obbligo, di adottare una fascia unitaria di corrispettivo per i servizi (lett. f) e modificando alcune delle percentuali di ripartizione delle spese di funzionamento dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (lett. h) ed m)).

Infine, le restanti lettere hanno la funzione di correggere alcuni errori meramente materiali riscontrati nel testo della l.r. 35/2015.

DL	155/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	31
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
Pubblicata	BURC n. 85 del 5 agosto 2016

Ordinamento istituzionale – Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizione sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(Approvata nella seduta del 30/9/2016)

La legge, adeguando l'ordinamento regionale alla legge 234/2012, che detta le regole sui rapporti tra l'ordinamento giuridico italiano e quello dell'ordinamento dell'U.E., introduce nuove norme che disciplinano la partecipazione della Regione ai processi decisionali europei, sia nella fase ascendente, di formazione del diritto europeo, sia in quella discendente, di sua applicazione nell'ordinamento interno.

PL	157/X
Iniziativa	Consigliere regionali
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	3
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	91
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	11
Pubblicata	BURC n.100 del 13 ottobre 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Lavoro

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 31

Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese.

(Approvata nella seduta del 25/10/2016)

La legge dispone il reinserimento dei lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale perché transitati in società, che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali e società partecipate da enti locali, poi dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione. Si prevede in particolare che detti lavoratori, penalizzati per cause a loro non imputabili, siano reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.

PL	170/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	27
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
Publicata	BURC n.112 del 9 novembre 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Altro (per es.: usi civici)

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n.18 (Norme in materia di usi civici).

(Approvata nella seduta del 25/10/2016)

La legge reca modifiche ed integrazioni alla l.r. 18/2007, in materia di tutela e valorizzazione dei terreni ad uso civico, assicurando la salvaguardia ambientale e culturale, nonché la previsione del patrimonio agro-forestale.

La suddetta legge di modifica revisiona il comma 1 della l.r. 18/2007, con la proroga del termine per la presentazione delle istanze per l'accesso alla procedura semplificata di cui all'art. 27, l.r. 18/2007.

PL	129/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	3
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	232
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	36
Publicata	BURC n. 112 del 9 novembre 2016

Sviluppo economico e attività produttive – Altro

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 33

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n.1 (Istituzione Enoteca regionale- Casa dei vini di Calabria).

(Approvata nella seduta del 25/10/2016)

La legge reca modifiche e integrazioni alla l.r. 1/2011, che disciplina l'istituzione dell'Enoteca regionale, con compiti di promozione e diffusione della conoscenza dei vini calabresi. L'Enoteca regionale è un'associazione alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto privato e cooperative del settore. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

PL	165/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	74
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	36
Pubblicata	BURC n. 112 del 9 novembre 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Multimateria

Legge regionale 8 novembre 2016, n. 34

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria.

(Approvata nella seduta del 25/10/2016)

La legge introduce nell'ordinamento regionale un'apposita normativa volta a valorizzare, anche attraverso contributi e sussidi, le società di mutuo soccorso, incentivando quelle attualmente esistenti in Calabria caratterizzate dall'osservanza di principi di solidarietà e reciproco aiuto, attraverso una forma organizzativa volta al perseguimento di finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.

La legge individua modalità e requisiti per l'accesso ai contributi, prevedendo, altresì, l'istituzione, presso la Giunta regionale, dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

PL	148/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	4
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	161
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	117
Pubblicata	BURC n. 112 del 9 novembre 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Altro

[Legge regionale 8 novembre 2016, n. 35](#)

Cambio della denominazione dell'azienda ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.

(Approvata nella seduta del 25/10/2016)

La presente legge, composta da tre articoli, modifica la denominazione dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria da "Bianchi Melacrino Morelli" a "Grande Ospedale Metropolitano", allo scopo di sottolineare il ruolo importante che tale polo ospedaliero riveste all'interno della Città metropolitana di Reggio Calabria.

PL	137/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	193
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	19
Pubblicata	BURC n. 112 del 9 novembre 2016

Ordinamento istituzionale – Altro

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 36

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

(Approvata nella seduta del 21/11/2016)

La legge regionale in oggetto modifica il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2004, istitutiva del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di mitigare la rigidità delle situazioni di incompatibilità ivi disciplinate, prevedendo, in costanza di incarico, la preclusione allo svolgimento non di qualsiasi altra attività lavorativa, ma solo di quelle che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto.

PL	168/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Prima Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	55
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	13
Pubblicata	BURC n. 115 del 24 novembre 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 37

Riconoscimento della legittimità de debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze di condanna esecutive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Approvata nella seduta del 21/11/2016)

Il d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, la legge riconosce la legittimità di tale tipologia di debiti contratti dal Consiglio regionale e derivanti da sentenze esecutive di condanna, provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri derivanti con le risorse disponibili nel bilancio 2016/2018 del Consiglio regionale a seguito delle variazioni disposte dall'Ufficio di presidenza con proprie deliberazioni n. 46 e 47.

PL	179/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	29
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
Pubblicata	BURC n. 115 del 24 novembre 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

(Approvata nella seduta del 21/11/2016)

La legge, senza oneri a carico del bilancio regionale, in attuazione dello Statuto, riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, della dignità e dell'integrità psicofisica delle persone, assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione, sostegno e anonimato, per favorire il recupero personale e sociale e, a tal fine, istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, un Osservatorio regionale che possa contribuire al contrasto di tali fenomeni violenti.

PL	188/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
Pubblicata	BURC n. 115 del 24 novembre 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39

Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2015.

(Approvato nella seduta del 30/11/2016)

Il Rendiconto generale rappresenta lo strumento attraverso cui è possibile verificare l'azione della Giunta regionale ed il raggiungimento dei risultati programmati.

Nel 2015 gli enti pubblici hanno adottato nuovi schemi di bilancio per ottemperare al disposto normativo in materia di armonizzazione dei bilanci.

Nel dettaglio la legge è costituita dal conto di bilancio, che esprime i risultati della gestione finanziaria, e del conto del patrimonio, dal quale scaturisce il valore dei beni mobili e immobili, delle passività e attività finanziarie, quindi dei crediti e dei debiti.

PL	153/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	162
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
Pubblicata	BURC n. 118 del 2 dicembre 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 2 dicembre 2016, n. 40

Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria 2016-2018.

(Approvata nella seduta del 30/11/2016)

Con la legge di assestamento si provvede a rideterminare i dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio, in conformità a quelli definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, determinando le definitive risultanze contabili ed apportando le variazioni rese necessarie per affrontare le nuove esigenze emerse sul territorio nel corso dell'esercizio di riferimento.

Le variazioni più significative nel corso dell'anno di riferimento hanno riguardato l'emersione di un maggior bisogno per fronteggiare le esigenze provenienti da Calabria Verde, Arsac, Fondazione Terina e il pagamento di debiti pregressi, nonché l'impegno di circa 7 milioni di euro per onorare accordi transattivi raggiunti con Enel, nei cui confronti esistono debiti derivanti da sentenze passate in giudicato.

PL	191/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
Pubblicata	BURC n. 118 del 2 dicembre 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Legge regionale 12 febbraio 2016, n. 41

Istituzione della riserva naturale regionale delle Valli Cupe.

(Approvata nella seduta del 21/12/2016)

La legge ha l’obiettivo di istituire una nuova riserva naturale regionale, caratterizzata da formazioni geologiche rare e da elementi naturalistici di grande valenza paesaggistica ed ecologica, ubicata intorno al centro urbano di Sersale e al Comune di Zagarise.

La legge identifica gli ambiti territoriali della Riserva, definendone i confini, e riconosce la gestione di tale area al comune di Sersale, cui garantisce un contributo annuale per le spese di funzionamento, attribuendo all’ente gestore l’onere di elaborare il Piano di assetto naturalistico e stabilendo, altresì, i termini per l’elaborazione del regolamento dell’area protetta.

PL	104/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	349
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20
Pubblicata	BURC n. 126 del 28 dicembre 2016

Finanza regionale – Bilancio

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42

Riconoscimento della legittimità de debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

(Approvata nella seduta del 21/12/2016)

Il d.lgs. 118/20011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede espressamente che il Consiglio regionale riconosca, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero delle obbligazioni verso terzi maturate senza l'assunzione dell'impegno di spesa, derivanti da una serie di atti o fatti, analiticamente individuati dal legislatore, tra cui rientrano, le sentenze esecutive di condanna. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011, la legge riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze esecutive.

La Giunta regionale è quindi autorizzata ad apportare variazioni al bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli importi a debito.

DL	193/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
Pubblicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

Multisetto

[Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43](#)

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)

(Approvata nella seduta del 21/12/2016)

Legge composta da 36 articoli.

L'articolo 1 della presente legge apporta modifiche alla l.r. 15/1992 "Disciplina dei beni in proprietà della Regione" ed in particolare agli articoli 14, 15, 17 e 18, inoltre sostituisce l'articolo 20 (Beni regionali e conto generale del patrimonio) e inserisce l'articolo 24bis (Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti ovvero a società partecipate).

L'articolo 2 stabilisce le norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale modificando gli articoli 38 e 39 della l.r. 47/2011 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, articolo 3, comma 4, della l.r. 8/2002)".

Con l'articolo 3 si modifica la l.r. 36/2008 "Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale" riguardante le categorie dei beneficiari (articolo 3). Gli articoli 4 e 5 emendano rispettivamente la l.r. 2/2013 "Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria" e la l.r. 11/2015 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)" alla quale, inoltre, viene aggiunto l'articolo 2bis (Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale).

L'articolo 6 (Misure di contenimento per gli enti sub-regionali) dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR) sono tenuti ad adottare un apposito provvedimento al fine di quantificare il limite della spesa annuale; la mancata predisposizione del provvedimento comporta, a carico degli organi di vertice degli enti, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza verifica il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'attuazione di misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate. Il mancato svolgimento

DL	194/X
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione di merito	Seconda Commissione
Sedute	2
Audizioni	Si
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15
Numero giorni <i>iter</i> effettivo calcolato dalla data di trattazione	8
Publicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

delle verifiche sul contenimento della spesa composta a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti interessati dal presente articolo comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti. Gli articoli 7, 8 e 9 della presente legge modificano rispettivamente la l.r. 7/1996, "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" (articolo 32, comma 2), la l.r. 31/2002 "Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale" (articolo 7) e la l.r. 19/2009 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 – articolo 3, comma 4 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8)".

I seguenti articoli 10, 11 e 12 stabiliscono modifiche ed integrazioni alle corrispondenti ll.rr.: l.r. 18/2013 "Cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi" (articolo 1); l.r. 30/2016 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione" (articolo 14); l.r. 24/2013 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" (articolo 3).

Gli articoli 13, 14 e 15 interessano la l.r. 7/1996, "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" alla quale sostituiscono il comma 2 dell'articolo 11, introducono l'articolo 21bis (Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale sul principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione) e modificano il comma 4 dell'articolo 32. L'articolo 16 modifica l'articolo 4 della l.r. 13/1983, "Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum", mentre l'articolo 17 modifica gli articoli 5 e 24 della l.r. 45/2012 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale".

Il successivo articolo 18 apporta modifiche all'articolo 9 della l.r. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile"; l'articolo 19 riguarda il potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 21 del dpr 380/2001 che viene disciplinato dalla Giunta regionale con apposito regolamento. L'articolo 20 prevede l'implementazione di un sistema informativo chiamato "fascicolo del fabbricato" le cui modalità di gestione sono definite dalla Giunta

regionale con adeguato regolamento dalla cui entrata in vigore tutti gli interventi previsti dal dpr n. 380/2001 e dalla l.r. 21/2010 “Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale” devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell’intervento.

Gli articoli dal 21 al 28 della presente legge riguardano la l.r. 25/2013 “Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna” alla quale apportano modifiche agli articoli 1, 4, 5, 8, 9, 12, sostituiscono l’articolo 7 (Revisore unico dei conti) e abrogano l’articolo 6.

L’articolo 29 prevede il contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di bonifica e dell’Azienda Calabria Verde.

L’articolo 30 modifica il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 10/2003 “Norme in materia di aree protette”, mentre l’articolo 31 modifica il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 34/2009 “Norme in materia di inquinamenti acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”.

Con l’articolo 32 viene modificato il comma 10 dell’articolo 13 della l.r. 34/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”.

L’articolo 33 della presente legge stabilisce che il personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria ai sensi dell’articolo 42, comma 4, della l.r. 15/2008 rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli ultimi articoli 34, 35 e 36 si riferiscono alle disposizioni transitorie e finali, alla clausola d’invarianza e all’entrata in vigore.

Finanza regionale – Bilancio

	DL	195/X
<p><u>Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44</u></p> <p>Legge di stabilità regionale 2017</p> <p>(Approvata nella seduta del 21/12/2016)</p> <p>Legge è composta da 20 articoli e divisa in due titoli: titolo I “Disposizioni in materia tributaria” e titolo II “Disposizioni di carattere finanziario”. Gli articoli da 1 a 7 rientrano nel titolo I e, modificando diverse disposizioni normative regionali, rideterminano l'aliquota addizionale regionale dell'accisa sul gas naturale usato come combustibile (articolo 1), e l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (art. 4), modificano, in parte, la disciplina relativa all'esercizio delegato delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo (articolo 5) e alla rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni (articolo 6), introducono cause di non punibilità in relazione ai tributi per il deposito in discarica dei rifiuti (articolo 7).</p> <p>Gli articoli da 8 a 20 rientrano nel titolo II e disciplinano l'adozione di regolamenti della Giunta regionale per le concessioni di beni del demanio idrico e per l'adozione di un tariffario per le autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio (articoli 9 e 10), le modalità di reperimento delle risorse per le ispezioni di cui all'art. 29 <i>decies</i>, comma 4 del d.lgs. 152/2006 (articolo 11), la possibilità procedere alla rateizzazione del debito contratto dai comuni per la somministrazione di acqua idropotabile (articolo 12), la possibilità di riprogrammare economie di spesa, determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento delle leggi da approvare nel triennio 2017/2019 e autorizzare nuove spese per il territorio calabrese (articoli 14, 15, 16), la modifica della legge istitutiva della Struttura tecnica di valutazione VAS- VIA -AIA -VI (articolo 17), la concessione di contributi economici ai comuni per l'attuazione di progetti a favore di soggetti affetti da DSA (art. 18), la rideterminazione del finanziamento delle leggi regionali per il triennio 2017/2019.</p>		
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	No
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

Finanza regionale – Bilancio

<p><u>Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45</u></p> <p>Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/12/2016)</i></p> <p>La legge, nel rispetto dello Statuto e del d. lgs 118/2011, approva il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, individuando poste attive e passive e le risorse economiche da impegnare, dietro opportuna copertura finanziaria.</p>	DL	196/X
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	Si
	Sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	15
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di	8
	Pubblicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 46

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

(Approvata nella seduta del 21/12/2016)

La legge in oggetto, attraverso le modifiche apportate alla l.r. 21/2010, introduce una serie di misure volte a dare impulso all'attività edilizia. I principali punti dell'intervento normativo possono così essere riassunti:

- ampliamento della portata normativa del c.d. Piano Casa, attraverso l'applicazione dello stesso anche agli immobili esistenti alla data del 31/12/2015, prorogando, nel contempo, al 31/12/2018 il termine entro cui presentare istanze ai comuni per eseguire interventi di natura edilizia;
- adeguamento della normativa regionale ai principi di semplificazione amministrativa previsti dalla "riforma Madia";
- previsione di un sistema di incentivazione per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio calabrese;
- armonizzazione ed integrazione del testo, al fine di rendere più chiaro il dettato normativo della l.r. 21/2010.

Pdl	178/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Quarta Commissione
Sedute	1
Audizioni	No
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla data di assegnazione	61
Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	20
Pubblicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

Servizi alla persona e alla comunità – Tutela della salute

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 47

Legge 194/1978. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale.

(Approvata nella seduta del 21/12/2016)

La legge, senza oneri a carico del bilancio regionale, interviene per rendere effettivo il diritto alla maternità consapevole, come tutelato dalla legge 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), predisponendo ed assicurando misure organizzative necessarie ed idonee a garantire la puntuale e corretta applicazione della norma statale richiamata e riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai consultori.

PL	139/X
Iniziativa	Consigliere regionale
Commissione di merito	Terza Commissione
Sedute	4
Audizioni	No
Numero sedute Aula	3
Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	246
Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	179
Pubblicata	BURC n. 125 del 27 dicembre 2016

ALLEGATO 2

Tablelle di sintesi dei regolamenti regionali approvati nel 2016

Territorio, ambiente e infrastrutture – Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Regolamento regionale 09/02/2016 n. 1

Modifica al Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 “Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali” – e ss.mm.ii.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 12 del 10 febbraio 2016)

Il regolamento, che consta di un articolo unico, modifica il r.r. 3/2008 concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Nello specifico, sostituisce l'allegato B, riguardante i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità, in recepimento di quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2015, adeguandone i contenuti alle linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni ivi previste al fine di applicarle ai procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA inerenti a progetti ricedenti sul territorio regionale.

Sviluppo economico e attività produttive – Altro

Regolamento regionale 09/02/2016 n. 2

Modifiche al Regolamento Regionale 27 marzo 2013, n. 4 “Regolamento attuativo della legge regionale del 26 luglio 2012, n. 30 (Misure a favore dei Consorzi di Garanzia Collettiva FIDI in agricoltura)”

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 12 del 10 febbraio 2016)

Il regolamento adegua il r.r. 4/2013 alle norme introdotte dal Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Si interviene sulla rimodulazione dell'articolo 2 (*Intensità massima dell'aiuto*), dell'articolo 6 (*Limite massimo dell'importo garantito*) e dell'articolo 7, comma 1, lett. a) (*Riparto dei benefici finanziari tra i Confidi*) al fine di conformarli alle disposizioni dettate del predetto Reg. (CE) che abroga il precedente Reg. (CE) n. 1535/2007 e che prevede espressamente l'erogazione di un importo di € 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali. Si inserisce l'articolo 8 bis (*Rinvio al diritto europeo in materia di aiuti «de minimis» nel settore agricolo*) dove viene esplicitato che i nuovi aiuti *de minimis* nel settore agricolo introdotti dal nuovo Regolamento (UE) n. 1408/2013 sono direttamente ed automaticamente applicabili non essendo necessario il loro recepimento nell'ordinamento interno.

[Regolamento regionale 01/03/2016 n. 3](#)

Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 24 del 2 marzo 2016)

Il regolamento, emanato ai sensi del d. lgs. 192/2005, del D.P.R. 74/2013, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e dell'articolo 6 comma 1 della [l.r. 41/2011](#), detta i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della Regione Calabria.

In particolare sono individuate, all'articolo 1, comma 2, le seguenti autorità competenti in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici:

- a) i Comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- b) la Città metropolitana di Reggio Calabria per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;

c) l'amministrazione regionale, per i restanti comuni. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico (articolo 4) sono affidati al responsabile dell'impianto termico che può, a sua volta, delegare la responsabilità ad un "terzo responsabile" conformemente a quanto stabilito nell'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.

Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico.

Il controllo di efficienza energetica dell'impianto è obbligatorio per legge e deve essere eseguito con la cadenza individuata nell'Allegato 3 del predetto regolamento.

L'articolo 7 attiene alle procedure relative ai controlli di efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, da allegare al libretto di impianto.

Per le attività di verifica del predetto Rapporto di efficienza da parte dell'Autorità competente, il Responsabile dell'impianto deve versare il contributo (articolo 16) determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5.

Nei territori per i quali l'amministrazione regionale è Autorità competente tale contributo è assolto virtualmente all'atto del caricamento del Rapporto di controllo sul sistema informatico di gestione del Catasto impianti termici. Sullo stesso sistema informatico il responsabile potrà verificare l'avvenuto invio del rapporto di controllo ed il versamento del contributo.

Gli accertamenti ed ispezioni sono disciplinati dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite in funzione del tipo di impianto e per potenza come riportato nell'allegato 6. In caso di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi.

Ai sensi dell'articolo 19, infine, in caso di violazione delle norme, è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie ad opera dell'autorità competente che provvede ad irrogarle nelle misure previste dalle norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 02/03/2016 n. 4

Modifiche al regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 (Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale)

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 25 del 3 marzo 2016)

Il regolamento apporta modifiche al r.r. 16 /2015 che disciplina il sistema organizzativo regionale.

Nello specifico modifica l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, prevista nell'Allegato A), limitatamente alle strutture dei seguenti dipartimenti: "Segretariato generale", "Presidenza", "Bilancio, Patrimonio e Finanze", "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", "Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura" ed "Autorità di Audit".

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 23/03/2016 n. 5

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 12 del 20 novembre 2013, Allegato C

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 34 del 24 marzo 2016)

Il regolamento reca modifiche al r.r. 12/2013, riguardante la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche della Giunta regionale.

Nello specifico viene modificato l'Allegato C concernente la parte relativa alle segreterie tecniche finanziate con fondi comunitari e statali, lasciando inalterato il numero dei componenti (11) per come stabilito dalla DGR 77 del 24 febbraio 2012 e precisando che le segreterie tecniche riferite alla programmazione comunitaria 2007-2013 cesseranno comunque alla data del 30 giugno 2016 e che con successiva modifica regolamentare, a decorrere dal primo luglio successivo, saranno istituite le segreterie tecniche relative alla nuova programmazione 2014-2020.

Servizi alla persona e alla comunità – Lavoro

Regolamento regionale 25/03/2016 n. 6

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale n° 40 del 2 agosto 2013 "Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati".

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 37 del 30 marzo 2016)

Il regolamento regionale, previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 2, disciplina le modalità di attuazione e integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della l.r. 40/2013.

Il dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di politiche del lavoro, pubblica la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità disoccupati entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

La graduatoria viene redatta secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 2 del predetto regolamento.

All'articolo 3 viene disciplinato l'utilizzo dell'elenco in base al quale il dipartimento procederà a bandire

manifestazione di interesse per gli enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili e pubblicati nelle graduatorie semestrali.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 02/05/2016 n. 7

Regolamento regionale per la disciplina del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 50 del 2 maggio 2016)

(ripubblicato per ERRATA CORRIGE sul BURC Parte I - n. 55 del 6 maggio 2016)

Sul BURC n. 55 del 6 maggio 2016 si è provveduto alla ripubblicazione integrale del regolamento poiché sul frontespizio del BURC n. 50 del 02 maggio 2016, nel testo pubblicato sono stati riportati erroneamente gli estremi di pubblicazione non afferenti il regolamento in oggetto.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 27/05/2016 n. 8

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta Regionale con qualifica dirigenziale.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 64 del 30 maggio 2016)

Il regolamento, che consta di 8 articoli, disciplina l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti della Giunta regionale della Calabria, previsto dall'articolo 17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 così come modificato dal C.C.N.L. del 22 febbraio 2006 relativo all'area della dirigenza del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

L'articolo 2 definisce l'applicabilità dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo anticipato dei dirigenti di ruolo della Giunta regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio. Per come previsto dall'articolo 3, la procedura è volontaria e può essere proposta dall'amministrazione regionale oppure dal dirigente. Coloro che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno «instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro».

Secondo le modalità previste dall'articolo 6, i dirigenti hanno diritto ad una indennità supplementare, il cui importo non può essere inferiore a sedici mensilità e comunque non può eccedere le 24 mensilità. Al comma 2 del medesimo articolo, si definisce la locuzione "mensilità", ossia «la retribuzione mensile lorda costituita dallo stipendio tabellare, dal maturato economico, dalla retribuzione individuale di anzianità, rateo della tredicesima, dalla retribuzione di posizione in godimento, con esclusione della retribuzione di risultato e di ogni altro incentivo alla data di effettiva cessazione».

Regolamento regionale 11/08/2016 n. 9

Modifica ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 12 del 20 novembre 2013, recante: "Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche".

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 87 dell'11 agosto 2016)

Il regolamento introduce modifiche ad alcune disposizioni concernenti l'organizzazione e la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche (r.r. 12/2013).

Nello specifico, l'articolo 1, nel sostituire l'articolo del r.r. 12/2013, prevede tra le "Norme transitorie" che la Segreteria dell'Autorità di Gestione del Por 2007/2013 cessi il 31/12/2016, ovvero continui ad operare sino alla suddetta data senza soluzione di continuità.

E' poi modificato l'allegato B al medesimo regolamento prevedendo l'istituzione delle sottoindicate strutture assimilate alla strutture ausiliarie:

- Supporto alla Unità Operativa Autonoma Forestazione del Dipartimento Presidenza;
- Supporto alla Unità Operativa Autonoma Protezione civile del Dipartimento Presidenza;
- Supporto alle funzioni amministrative della Presidenza presso il Dip. Presidenza
- Supporto alle funzioni amministrative in materia sanitaria presso il Dipartimento Tutela della salute

Infine, la modifica all'allegato C) sopprime:

- la segreteria tecnica dell'Autorità di Gestione del POR Calabria ADG FESR 2007-2013 e istituisce la seguente struttura:
Segreteria Tecnica Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria);
- le Segreterie tecniche dell'Autorità di certificazione del POR Calabria FESR 2007-2013 e del POR Calabria 2007-2013 e istituisce la seguente struttura:
Segreteria Tecnica Autorità di certificazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 (Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate-Settore Ragioneria Generale);
- la segreteria tecnica dell'Autorità Audit, sostituita dalla seguente struttura:
Segreteria tecnica Autorità di Audit del POR Calabria FESR R FSE 2014-2020 (Presidenza della Giunta Regionale);
- la segreteria PSR 2007-2013 del Dipartimento agricoltura ed istituisce la seguente struttura:
Segreteria PSR 2014-2020 (Dipartimento Agricoltura).

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica

Regolamento regionale 23/09/2016 n. 10

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 40 bis, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – “Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione e il monitoraggio”.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 95 del 26 settembre 2016)

Il regolamento dà attuazione all'articolo 40 bis (Contratti di fiume) della l.r. 19/2002, (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) che assume i Contratti di fiume, di lago e di costa tra gli strumenti che concorrono alla pianificazione, alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico, con riferimento alla scala di bacino e sottobacino.

Il regolamento, al fine di consentire che la Regione Calabria si doti degli strumenti strategici ed operativi per l'istituzione dei contratti di fiume sul territorio regionale, contiene il “Documento d'indirizzo per l'attuazione dei contratti di fiume e per il relativo programma per la promozione ed il monitoraggio” che mira a definire le strategie territoriali per la promozione, l'implementazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei Contratti di fiume attraverso:

- l'individuazione dei requisiti generali del processo contrattuale e la previsione delle procedure per il monitoraggio;
- la definizione delle fasi del percorso “verso il contratto di fiume” attraverso un percorso operativo sulla metodologia da seguire e sulla impostazione del processo.

Ordinamento istituzionale – Personale e amministrazione

Regolamento regionale 23/09/2016 n. 11

Adeguamento del Regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati regionali.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 95 del 26 settembre 2016)

Il regolamento introduce modifiche ed integrazioni al r.r. 6/2007 recante: “Disciplina applicativa dell'articolo 27 del CCNL del 14/9/2000, dell'articolo 37 del CCNL del 23/12/1999 e dell'articolo 3 della L.R. 10/10/2002, n. 39” adeguandolo alle disposizioni introdotte dall'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 concernente *(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli relativi ai enti)*).

Nello specifico adegua i compensi professionali in favore degli avvocati in servizio presso l'Avvocatura della Regione Calabria al fine del contenimento della spesa sotteso alle disposizioni del citato articolo 9 del d.l. 90/2014, mediante la fissazione sia di limiti generali allo stanziamento delle risorse destinate a detti emolumenti sia dei tetti individuali relativi ai singoli destinatari.

In particolare nella nuova riformulazione dell'articolo 4 il parametro previsto dispone la compensazione integrale delle spese legali nelle controversie in materia assistenziale o previdenziale o il limite di stanziamento per i compensi professionali nei casi di sentenza favorevole.

Regolamento regionale del 27/09/2016 n. 12

Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per le attività di assistenza tecnica del por Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione.

*(pubblicato sul BURC Parte I - n. 97
del 29 settembre 2016)*

Il regolamento disciplina le modalità di selezione delle figure professionali per le attività di assistenza tecnica nell'ambito dell'attuazione del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020, del Piano di Azione Coesione e del Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché le modalità di funzionamento della Banca Dati istituita ai fini della selezione di tali figure.

In particolare il regolamento:

- definisce il percorso di attivazione delle consulenze e fissa i requisiti di ammissibilità;
- prevede l'istituzione della banca dati per la selezione di figure professionali e l'attività di assistenza tecnica avviata tramite il conferimento di incarichi individuali, con contratti di consulenza che si configurano quale rapporto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, conferibili a figure di particolare e comprovata esperienza e specializzazione;
- elenca le tipologie di rapporto escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dal suddetto regolamento;
- contiene un'articolazione della Banca Dati per la selezione di figure professionali attraverso la definizione delle modalità di iscrizione alla suddetta banca dati e presentazione candidature e requisiti di ammissibilità;
- disciplina, specificatamente l'espletamento delle procedure selettive finalizzate all'individuazione delle figure professionali ricercate;
- definisce le tipologie di figure professionali ricercate.

Prevede, infine, per la contrattualizzazione delle figure professionali selezionate i seguenti adempimenti: verifica della documentazione e dei titoli delle figure selezionate, stipula dei contratti con le figure selezionate e verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico conferito.

Sviluppo economico e attività produttive – Ricerca, trasporto e produzione di energia

Regolamento regionale del 27/09/2016 n. 13

Modifiche al regolamento regionale 01 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

*(pubblicato sul BURC Parte I - n. 97
del 29 settembre 2016)*

Il regolamento apporta modifiche al r.r. 3/2016, concernente “Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

Tra le autorità competenti in materia di “esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici sul territorio regionale” viene espressamente menzionato, all’articolo 1, accanto ai comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti anche il Comune di Reggio Calabria.

Viene poi integralmente sostituito l’articolo 14 al fine di consentire che ciascuna autorità competente possa dotarsi di un proprio catasto degli impianti termici, previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, pur mantenendo l’obbligo di incrementare il Catasto regionale informatizzato denominato “CIT-CAL” gestito dall’amministrazione regionale.

In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. 74/2013, è stato sostituito, inoltre, l’articolo 16, concernente il contributo, versato in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, che, nel rispetto del principio di equità, è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell’impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5 relativo al “Contributo per fasce di potenza”.

Viene, infine, modificata la tempistica prevista al comma 3 dell’articolo 21 affinché le autorità competenti adeguino le proprie disposizioni in materia entro duecentosettanta giorni dall’avvenuta pubblicazione del nuovo regolamento.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Trasporti

Regolamento regionale del 21/10/2016 n. 14

Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL).

*(pubblicato sul BURC Parte I - n. 106
del 25 ottobre 2016)*

Il Regolamento disciplina, per quanto non disposto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, il funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria - ART-CAL, ai sensi del comma 19 dell’articolo 13 della stessa legge.

Sono tenuti all’osservanza del regolamento: l’ART-CAL, la Regione, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Province della Calabria e i Comuni della Calabria in relazione alle funzioni connesse all’articolo 13 della l. r. 35/2015.

Si interviene, in particolare, sui requisiti degli organi dell’ART-CAL (l’Assemblea, il Presidente, il Comitato istituzionale, il Revisore dei conti) nonché sulle modalità di elezione, sulla convocazione e svolgimento dell’Assemblea, sulle modalità di

esercizio del voto e sulla pubblicità e esito della votazione e sulla durata del mandato.

Le strutture amministrative sono composte da: Segretario generale, Segreteria tecnico-operativa e Nucleo ispettivo.

Il Segretario Generale dell'ART-CAL in particolare: cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale; esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, e ne cura l'esecuzione; coordina una struttura amministrativa di supporto denominata Segreteria tecnico-operativa, con le funzioni dirigenziali.

Il Nucleo ispettivo è una struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e si articola anche in sedi periferiche. I componenti del Nucleo ispettivo, diretti dal Coordinatore nominato dal Segretario Generale, effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia

La Segreteria tecnico-operativa, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato istituzionale, può fornire agli enti locali assistenza tecnica, mediante consulenza, nelle materie connesse ai servizi pubblici locali. Tale attività deve essere regolata da apposita convenzione fra gli enti. può fornire agli enti locali assistenza tecnica, mediante consulenza, nelle materie connesse ai servizi pubblici locali.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica

Regolamento regionale del 29/11/2016 n. 15 (in vigore dal 1° gennaio 2017)

Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 117 del 30 novembre 2016)

Il regolamento, in attuazione di quanto previsto della l.r. 37/2015 e in conformità a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Regionale ad eseguire interventi per opere di nuova struttura, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.

Nello specifico il regolamento stabilisce le modalità per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica e per il relativo rilascio del titolo edilizio, per gli adempimenti relativi all'inizio lavori, per la relazione a struttura ultimata, per il collaudo nonché per i progetti di adeguamento statico e sismico.

Le verifiche preliminari, volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego, sono eseguite dal Servizio Tecnico Regionale, per ogni opera classificata nel modo seguente:

- a) edifici;
- b) ponti;
- c) opere geotecniche;
- d) altre opere.

La verifica preliminare è effettuata anche con l'ausilio della piattaforma SISMI.CA, strumento di supporto all'attività del Servizio Tecnico Regionale. Tale verifica è funzionale al fine del rilascio dell'atto autorizzativo/diniego/integrazione.

Infine, all'articolo 20 del regolamento, per come stabilito dall'articolo 18 della l.r. 37/2015 e fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 della stessa legge regionale, è abrogato il r.r. 7/2012.

Ordinamento istituzionale – Altro

Regolamento Regionale del 16/12/2016 n. 16

Modifiche al Regolamento Regionale n. 14 del 23 settembre 2009 e s.m.i..

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 122 del 21 dicembre 2016)

Il regolamento apporta modifiche al r.r. 14/2009 concernente: "Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare" come di seguito specificate:

- sono abrogati i periodi dell'articolo 5 relativi all'attribuzione dell'indennità di funzione nonché le spese di trasferta, viaggio, vitto, alloggio e rappresentanza istituzionale riconosciute al Presidente della Commissione;
- sono abrogati i periodi dell'articolo 6 che prevedono, a valere su un fondo messo a disposizione dalla Regione, varie indennità da corrispondere ai componenti della Commissione;
- viene abrogato l'articolo 8 bis relativo all'assegnazione del «Budget» riguardante le modalità di gestione della spesa inerente il capitolo di bilancio n. 2233114;
- infine viene abrogata ogni altra disposizione del r.r. 14/2009 incompatibile con la previsione dell'articolo 3, comma 4, ultimo periodo della legge regionale n. 13 del 19 aprile 2012 che prevede espressamente che *"Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasferta documentate"*.

Servizi alla persona e alla comunità – Servizi sociali

Regolamento regionale del 16/12/2016 n. 17

Regolamento sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 122 del 21 dicembre 2016)

Il regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, i criteri e le modalità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale e alla relativa pianificazione da parte degli enti di cui all'articolo 17 della stessa legge. I comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli

interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale esercitate adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

Sono disciplinate le procedure per l'iscrizione all'albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, autorizzati per l'erogazione di servizi a ciclo domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché dei soggetti accreditati. L'Albo regionale è tenuto presso il settore della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.

Sono, altresì, indicate le procedure per la elaborazione dei piani di zona:

Gli obiettivi del piano di zona sono i seguenti:

- a) realizzare nel territorio il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale con il coinvolgimento della comunità e dei cittadini, attraverso le forme di partecipazione previste dalla legge; dare priorità ai bisogni emergenti dal territorio, adattando a questo gli indirizzi generali di azione individuati dal piano regionale;
- b) qualificare la spesa attraverso la mobilitazione e l'attivazione di tutte le risorse disponibili nel contesto territoriale ed attraverso un impiego coerente di tali risorse mediante l'adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa;
- c) promuovere iniziative di formazione e aggiornamento per consentire la crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella promozione e nell'attuazione del piano di zona;
- d) favorire l'integrazione con le altre politiche di orientamento sociale e sanitario nonché con quelle scolastiche e formative, incentivando intese progettuali tra i vari soggetti coinvolti;
- e) qualificare la spesa programmata per il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e definire i criteri di ripartizione di questa tra i vari soggetti coinvolti.

Infine è previsto, all'articolo 34, concernente le disposizioni transitorie e finali, l'abrogazione dei seguenti rr.: 5/2010, 6/2010, 7/2010, 9/2012 e 10/2012.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Altro

Regolamento regionale del 16/12/2016 n. 18

Disciplina dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 122 del 21 dicembre 2016)

Il regolamento stabilisce che la Regione provveda alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo regionale del volontariato della protezione civile, al quale possono iscriversi:

- le organizzazioni di volontariato che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
- ogni altra organizzazione, purché a componente prevalentemente volontaria e che preveda nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;

- i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
- le articolazioni a carattere locale delle associazioni di cui sopra, ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale.

Le organizzazioni del volontariato, per esercitare, nell'ambito del sistema regionale le attività della protezione civile, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ad iscriversi nell'Albo regionale della protezione civile.

Il suddetto regolamento disciplina in particolare:

- i requisiti e il procedimento per l'iscrizione all'albo regionale;
- i requisiti per il riconoscimento dell'operatività in emergenza;
- la gestione dell'albo regionale;
- gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile;
- i compiti svolti dai volontari di protezione civile;
- l'utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature;
- le modalità di attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;
- le attività addestrative di protezione civile.

La Regione Calabria, attraverso l'Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.), concede contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali, presentati dalle singole organizzazioni. I progetti, presentati a qualsiasi titolo dalle singole organizzazioni, devono essere congruenti con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo della protezione civile regionale. La Regione Calabria può altresì contribuire alla operatività delle organizzazioni attraverso la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi e attrezzature di proprietà regionale, previa stipula di apposita convenzione con la U.O.A. L'Allegato 1, che costituisce parte integrante del regolamento, norma l'utilizzo dei loghi distintivi del Sistema di Protezione Civile della Regione Calabria contenuti negli Allegati "A", "B" e "C" della DGR 273/2016 e fornisce indicazioni sui dispositivi di protezione individuale.

Territorio, ambiente e infrastrutture – Territorio e urbanistica

Regolamento regionale del 16/12/2016 n. 19

Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 122 del 21 dicembre 2016)

Il regolamento per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia (previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8 della l. r. 41/2011) detta i criteri per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici, in coerenza con i contenuti del d. lgs.192/2005, per come di seguito esposto:

- Risparmio Idrico:
 - percentuale di volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato;

- percentuale di volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato;
- rapporto fra il volume dei rifiuti liquidi non prodotti e la quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi indoor;
- quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio.
- Risparmio Energetico:
 - rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e il corrispondente valore dell'edificio di riferimento.
- Approvvigionamento Energetico:
 - rapporto tra la superficie fotovoltaica installata sull'edificio e la superficie massima potenzialmente installabile sul tetto, in condizioni ottimali di realizzazione, con riferimento alla pendenza e all'orientamento delle falde;
 - quota di energia da fonte rinnovabile per ACS;
 - rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T [W/m²K] per unità di superficie disperdente e il corrispondente valore limite;
 - rapporto percentuale tra l'area solare equivalente estiva dell'edificio da valutare normalizzata rispetto alla superficie utile e il corrispondente valore limite.
- Criteri di selezione dei materiali da costruzione:
 - percentuale delle superfici di involucro e dei solai della costruzione esistente, riutilizzata in progetto;
 - percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti rinnovabili utilizzati nell'intervento;
 - percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nella costruzione dell'edificio;
 - rapporto tra il numero di tipologie di rifiuto per le quali è presente un'area adibita alla raccolta differenziata entro 50 metri dall'ingresso dell'edificio rispetto alle cinque tipologie di rifiuto di riferimento.

Sviluppo economico e attività produttive – Agricoltura e foreste

Regolamento regionale del 28/12/2016 n. 20

Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo D.M. MIPAAF 31 luglio 2015.

(pubblicato sul BURC Parte I - n. 127 del 29 dicembre 2016)

Il regolamento disciplina le modalità di quantificazione dei volumi irrigui, la raccolta e la trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento degli stessi, al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, in recepimento del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 luglio 2015 e nel rispetto dei criteri omogenei definiti nelle linee guida allegate al medesimo. Nello specifico definisce:

- gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso la determinazione delle indicazioni tecniche di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui prelevati e restituiti;
- gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni circa: il riferimento rispetto al quale valutare i volumi (singolo utente o testa del distretto irriguo, come da definizione SIGRIAN); le modalità di misurazione degli stessi in base a: presenza di misuratori; possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia); le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal documento tecnico del Tavolo permanente (articolo 3 del D.M. 31 luglio 2015 e articolo 8 del presente regolamento) “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni;
- gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l’impiego dell’acqua a scopo irriguo.

ALLEGATO 3

Tablelle di sintesi del contenzioso costituzionale

LEGGE REGIONALE	20 aprile 2016, n. 10
Titolo	Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche.
Disegno di legge	N. 130/X[^]
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Terza "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali
Pubblicazione sul BURC	N. 47 del 21 aprile 2016
Delibera Consiglio dei ministri	10 giugno 2016
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Articoli. 4 e 5.
	<p>Articoli 4 e 5:</p> <p>Violazione dell'articolo 120, secondo comma, Cost. per interferenza con i poteri del commissario ad acta nominato per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario; nello specifico, interferenza nella materia delle autorizzazioni allo svolgimento di attività sanitaria.</p> <p>Violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., per contrasto con la norma interposta dell'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che vieta d'adozione da parte della Regione commissariata di nuovi provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro e conseguente contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.</p> <p>Articolo 4:</p> <p>Violazione degli articoli 32 e 117, terzo comma, Cost. per contrasto, quali disposizioni interposte, con gli articoli 8 e 8-ter del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i quali stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, assurgendo a principi fondamentali nella materia "Tutela della salute"</p>
Atti regionali conseguenti	Nessuno
Esito	Sentenza Corte Costituzionale n. 106 del 2017 Illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della l.r. 10/2016

LEGGE REGIONALE	
	20 aprile 2016, n. 11
Titolo	Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29.
Disegno di legge	N. 51 /X^
Iniziativa	Consiliare
Commissione competente	Terza “ <i>Sanità, Attività sociali, culturali e formative</i> ”
Settore di classificazione del Governo	Politiche socio sanitarie e culturali
Pubblicazione sul BURC	N. 47 del 21 aprile 2016
Delibera Consiglio dei ministri	10 giugno 2016
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	<p>Articolo 1, comma 1, lettere b) e c); illegittimità costituzionale anche della lettera d) dello stesso articolo di legge limitatamente all'inciso "definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali "; Articolo 3.</p> <p>Articolo 1, comma 1, lettere b) e c): Violazione dell'articolo 120, secondo comma, Cost., per l'interferenza con le valutazioni e i poteri del commissario ad acta, nominato dal governo in materia di Sanità Violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all'articolo 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione.</p> <p>Articolo 3: Violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Cost. per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 502, che prevede i requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende sanitarie. Nella fattispecie, viene impugnato, l'ampliamento della durata in carica del Commissario straordinario.</p>
Atti regionali conseguenti	Nessuno
Esito	<p>Sentenza Corte Costituzionale n. 190 del 2017</p> <p>Illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 11/2016; Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della l.r. 11/2016 limitatamente all'inciso: “definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali”; per contrasto con l'articolo 120, secondo comma, Cost.; Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 11/2016.</p>

LEGGE REGIONALE	27 novembre 2015, n. 20
Titolo	Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).
Disegno di legge	N. 35 /X^
Iniziativa	Consiliare
Commissione competente	Seconda “ <i>Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell’Unione europea e relazioni con l’estero</i> ”
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	N. 83 del 27 novembre 2015
Delibera Consiglio dei ministri	15 gennaio 2016
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	<p>Articolo 2, comma 1 (nella parte in cui sostituisce l’articolo 4, comma 3, della l.r. 4/1995); articolo 3, comma 1, lettera b) (nella parte in cui sostituisce l’articolo 5, comma 3, della l.r. 4/1995); articolo 4, comma 1, lettera b) (nella parte in cui introduce il comma 4-ter all’articolo. 6 della l.r. 4/1995); articolo 5; articolo 7; articolo 9, comma 1, lettera b); articolo 10 (nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell’articolo 15 della l.r. 4/1995); articolo 11, comma 1, lettera b); articolo 12 (nella parte in cui inserisce nella l.r. 4/1995 l’articolo 16-ter, comma 2 e l’articolo 16-septies, comma 2.</p> <p>Violazione degli articoli 41 e 117, comma 1 e comma 2, lettera e) della Cost. Le suddette disposizioni, obbligando gli esercizi extralberghieri a somministrare prevalentemente prodotti locali e tipici calabresi e prevedendo una sanzione nel caso di mancato adempimento, determinano una indebita restrizione della concorrenza. L’alterazione della concorrenza determinata dalle disposizioni impugnate, inoltre, è ragione di contrasto con il diritto dell’Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell’articolo 117 della Cost.</p>
Atti regionali conseguenti	Nessuno
Esito	Ordinanza n. 223 del 2016 - Ricorso è manifestamente inammissibile per tardività del deposito dell’atto notificato nella cancelleria della Corte Costituzionale.

LEGGE REGIONALE	
	31 dicembre 2015, n. 40
Titolo	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).
Disegno di legge	N.107/X^
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Quarta “ <i>Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente</i> ”
Settore di classificazione del Governo	Politiche infrastrutturali
Pubblicazione sul BURC	N. 96 del 31 dicembre 2015
Delibera Consiglio dei ministri	27 ottobre 2016
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	<p>Articolo 5, comma 1, lettera b); articolo 12, comma 1, lettere i) e k); articolo 13, comma 1 e articolo 14.</p> <p>Articolo 5, comma 1, lettera b): Contrasto con gli articoli 135, 143 e 156 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), in quanto non prevede la necessaria partecipazione dello Stato alla formazione dei piani territoriali, tramite l’elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica relativa alle aree e agli immobili sottoposti al vincolo paesaggistico. La norma, inoltre, omette di prevedere, nella formazione, la variazione e l’aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo la pianificazione paesaggistica congiunta, assicurando il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero, in contrasto con l’articolo 145 del d.lgs. 42/2004.</p> <p>Articoli 12, comma 1, lettera k), 13 e 14: Violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Cost. per contrasto con l’articolo 145, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che è espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di paesaggio</p> <p>Articoli 12, comma 1, lettera i), e 13, comma 1: Violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., per contrasto con la Direttiva 2001/42/CE e con l’articolo 17-bis, comma 4, legge 241/1990 poiché introducono l’istituto del silenzio assenso in materia di valutazione ambientale strategica.</p>
Atti regionali conseguenti	Con la legge regionale n. 28 del 2016 , recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della regione Calabria», la Regione Calabria ha modificato le disposizioni impugnate, facendo venire meno l’interesse al ricorso pendente dinanzi alla Corte Costituzionale.
Esito	ORDINANZA N. 116 del 2017 <u>Estinto il processo</u>

LEGGE REGIONALE	<u>26 luglio 1999, n. 19</u>
Titolo	<u>Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.</u>
Disegno di legge	NN. 267/VI [^] - 145 / VI [^]
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione competente	Seconda " <i>Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero</i> "
Settore di classificazione del Governo	Pubblico impiego
Pubblicazione sul BURC	N. 77 del 30 luglio 1999
Rimettente:	Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro - <u>Ordinanza n. 105/2016</u>
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Articolo 10, comma 2: Violazione articoli 97, quarto comma e 117 della <u>Cost.</u> La regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici
Atti regionali conseguenti	Nessuno
Esito	<u>Sentenza Corte Costituzionale n. 248 del 2016</u> Illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 19/1999, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 22/2007, per violazione dell'articolo 97, quarto comma, <u>Cost.</u>